

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Studio generale aree produttive di nuovo impianto - ambito nord ex art. 3.5.5 comma 10 delle NTA del PRGC.

Proponente: Soc. "Techbau spa" – Pratica SUEDE PROT. 640 DEL 28.01. 2022.

PARERE MOTIVATO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA

CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTA la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con la quale è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. L'obiettivo di detta Direttiva è quello *"di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"*.

VISTO che la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata recepita nella parte seconda dal D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 entrata in vigore il 31 Luglio 2007, modificato e integrato dal D. lgs. 16/01/2008, n. 4 e dal D.lgs. del 29/06/2010 n.128;

VISTO che il D.lgs. n.128/2010 ha modificato in modo sostanziale la parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla VAS, introducendo innovazioni riguardo l'assoggettamento, le modalità di invio e il parere motivato;

VISTO l'art 15 comma 1 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 nel testo coordinato prevede che l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente esprima il proprio parere motivato in base all'istruttoria e agli esiti delle consultazioni.

RICHIAMATI:

- il comma 3 dell'articolo 3 bis della L.R. 56/77, secondo il quale *"per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 6 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *"il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità";*

- il comma 7 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente”*;
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *“i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”*, ovvero *“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”*;
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”*;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di valutazione e pubblicazione *“in sequenza”*;

PRESO ATTO CHE:

- in data 23/11/2020 prot. com.le n. 7667 è stata depositata, tramite Portale Telematico dello Sportello Unico Edilizia del Comune di San Pietro Mosezzo, istanza per l'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo, per attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato Comparto Attuativo n. 3 nell'ambito “Nord” delle aree produttive di nuovo impianto previsto nel vigente PRGC, presentata dalla proponente Soc. “TECHBAU S.P.A.”, nella veste dell'Amministratore Geom. Marchiori Andrea, con sede legale a Milano, Piazza Giovine Italia n. 3, partita IVA 06336690968 denominato di seguito “Proponente”;
- il Proponente in data 28/01/2022 prot. com.le n. 640 ha trasmesso il Rapporto preliminare ai sensi dell'art. 13 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi esteso nelle valutazioni all'intero Ambito Nord;
- che con nota prot. 801 del 04/02/2022 l'Autorità Competente ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/90 smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/90. Alla Conferenza dei Servizi venivano invitati i seguenti soggetti:
 - PROVINCIA DI NOVARA Settore Viabilità – Ambiente – Ufficio Pianificazione – Risorse Idriche
 - COMUNE DI NOVARA Servizio Governo del territorio e mobilità
 - ARPA PIEMONTE - DIPARTIMENTO DI NOVARA
 - A.S.L. 13 NOVARA
 - REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO SETTORE A1610B – TERRITORIO E PAESAGGIO

- SETTORE A1607B – COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA NORD EST
 - SETTORE A1612B – PROGETTAZIONE STRATEGICA E GREEN ECONOMY
 - SETTORE A1611B – GIURIDICO LEGISLATIVO
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIA DI BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA
 - RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBELTRAME
 - Associazione IRRIGAZIONE EST SESIA
 - ACQUA NOVARA E VCO- Settore di Novara
 - TELECOM SPA
 - TIM WHOLE SALE PERATIONS AREA NORD OVEST
 - E-DISTRIBUZIONE SPA
 - ITALGAS RETI SPA
 - CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
- con determinazione n. 18 del 21/03/2022 si è conclusa la fase di consultazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/06 e smi finalizzata alla specificazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica estesa all'intero Ambito Nord – aree produttive di nuovo impianto;

PRESO ATTO CHE il Proponente in data 26/05/2022 prot. com.le n. 3527 ha trasmesso la documentazione di cui all'art. 13 comma 4-5 del D.lgs. 152/2006 e smi finalizzata ad espletare la – Fase di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 13 c. 5bis - artt. 14-15 del D.Lgs. 152/2006 e smi e di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e smi;

VISTO l'art. 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e smi che prevede che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprenda le procedure di Valutazione d'incidenza di cui al D.P.R. 357/97; a tal fine, la documentazione ambientale trasmessa dal Proponente contiene gli elementi di cui allo stesso decreto e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, resi dai rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte;

PRESO ATTO che con nota prot. 3627 del 31/05/2022 è stata indetta la prima conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, resi dai rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte.

RICHIAMATO il verbale della conferenza dei servizi dell'11/07/2022 con cui è stato sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L.241/90, invitando il Proponente a presentare idonea documentazione, adeguata alle osservazioni dei pareri pervenuti.

PRESO ATTO CHE il Proponente in data 07/09/2022 prot. com.le n. 5829 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- con nota prot. com.le 6034 del 14/09/2022 è stata indetta per il 14/10/2022 la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 smi- per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque

denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento in oggetto, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo.

- Risultano pervenuti i seguenti pareri da parte degli enti coinvolti che si allegano come parte integrante del presente parere:
 - **Acqua Novara.VCO Spa prot. com.le n. 6541 del 05/10/2022 (Allegato 1);**
 - **Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia prot. com.le n. 6559 del 06/10/2022 (Allegato 2);**
 - **Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Del Lago Maggiore prot. com.le n. 6773 del 14/10/2022 (Allegato 3);**
 - **Arpa Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est Attività di Produzione Nord Est prot. com.le n. 6776 del 14/10/2022 (Allegato 4).**

RILEVATO NELLO SPECIFICO CHE:

- il parere pervenuto da **Acqua Novara VCO S.p.a.** con prot. com.le n. 6541 del 05/10/2022 **rimanda a precedenti pareri espressi nell'ambito delle procedure ambientali esperite nel contesto di riferimento e conferma che le infrastrutture idrauliche, idriche e fognarie risultano essere già realizzate e risultano ultimate le operazioni di collaudo;**
- il parere del **Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia** prot. com.le n. 6559 del 06/10/2022 **risulta favorevole**, in quanto l'Associazione non ritiene di avere osservazioni in merito alla documentazione trasmessa;
- il parere dell'**Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Del Lago Maggiore** prot. com.le n. 6773 del 14/10/2022 evidenzia in primo luogo come l'area risulti a circa 3,5 km di distanza dai Siti Natura 2000 ZPS IT1150019 "Garzaie Novaresi" e ZSC ZPS IT1150003 "Palude di Casalbeltrame. Viene inoltre definito che il nuovo intervento, con le misure di mitigazione proposte, **non sia suscettibile di causare incidenze negative sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 in gestiti dall'Ente ZPS IT1150019 "Garzaie Novaresi" e ZSC ZPS IT1150003 "Palude di Casalbeltrame" e che quindi il progetto non debba essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Incidenza. Pertanto l'Ente esprime parere favorevole alla proposta in oggetto a condizione che tutti gli interventi di mitigazione che prevedano la messa a dimora di specie arboree e arbustive siano condotti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - a) *Le specie erbacee scelte per la realizzazione della fascia esterna dell'ecotopo acqua (Anemone nemorosa, Leucojum vernum, Polygonatum multiflorum, Primula vulgaris), tipiche degli ambienti nemorali, dovranno essere sostituite da specie idonee alla messa a dimora in aree aperte ed assolate, da concordare con l'Ente e con l'ARPA;*
 - b) *Dovrà essere evitato l'utilizzo di esemplari di rovere (Quercus petraea), non adatta a stazioni di bassa pianura, e dovrà essere ridotto l'impiego di olmo campestre (Ulmus minor), in quanto esposto al rischio di soccombere in fase adulta a causa della grafiosi (patologia fungina).*
 - c) *Dovrà essere garantita la riuscita degli impianti relativi agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti nei documenti "Sub-allegato B al rapporto Ambientale – Relazione Agronomica-ecologica e inquadramento faunistico" e "Sub-Allegato D al Rapporto Ambientale – Proposte aggiuntive alla mitigazione di progetto" redatti in data 16.05.2022 da Studio Associato Professione Ambiente di Brescia su incarico del richiedente Techbau Holding S.p.A. Dovranno essere impiegate esclusivamente piantine forestali e arbustive di provenienza certificata dall'Italia Settentrionale, dotate di pane di terra e con altezze di 50-70 cm, Dovrà essere evitato*

l'utilizzo di piante a pronto effetto al fine di garantire il più possibile la riuscita degli impianti, in relazione a possibili crisi di trapianto dovute alla siccità. Si suggeriscono i seguenti sestri di impianto: 3,5 x 3 m per gli alberi, con distanza sulla fila ridotta a 1,5 m per gli arbusti e distanza minima sulla fila di 6 m per i filari arborei.

- d) *Il terreno di messa a dimora di ciascuna piantina dovrà essere pacciamato con appositi dischi di materiale biodegradabile. Le piantine dovranno essere dotate di protezioni per erbivori di altezza minima di 60 cm e sostenute da 1-2 tutori in legno o in bambù di altezza adeguata. Le protezioni ed i tutori dovranno essere rimossi e smaltiti subito dopo il quinto anno di vita della piantagione.*
- e) *Dovranno essere operate le necessarie cure colturali per i 5 anni successivi alla messa a dimora delle piantine, inclusi i risarcimenti delle fallanze da operare entro i primi 3 anni successivi alle messe a dimora. Tali cure comprenderanno almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno con contestuale eliminazione delle specie esotiche invasive durante la stagione vegetativa e opportune irrigazioni di soccorso.*

L'Ente infine ribadisce che i progetti inerenti alla realizzazione e all'entrata in funzione di eventuali impianti produttivi dovranno essere sottoposti alla procedura di assoggettabilità alla Valutazione d'Incidenza di competenza dell'Ente di Gestione ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e della L.R. 19/2009 e s.m.i. nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

- Il parere pervenuto con nota Prot. 5614 del 29/08/2022 dalla Provincia di Novara – Ufficio Manutenzione Strade (Allegato 5) riporta il parere favorevole del settore condizionato alle seguenti prescrizioni:
 - o *Tutti gli interventi dovranno essere conformi a quanto disciplinato dalle seguenti normative - D.Lgs n.285/92 (Codice della Strada), D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento d'esecuzione del codice della strada), D.M. 05/11/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), D.M. 19/04/2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali);*
 - o *La rotatoria che verrà realizzata all'intersezione tra la SP11/b "di Biandrate" e Via Dante Alighieri, dovrà rispettare le caratteristiche previste dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" Decreto Ministeriale prot. 6792 del 5 novembre 2001 per le strade di classe E;*
 - o *Considerando che il comune di San Pietro Mosezzo è dotato di due centri abitati, rispettivamente, uno in corrispondenza della zona a carattere residenziale e l'altro della zona a carattere industriale; dato che l'intervento proposto interessa e altera la circolazione stradale della SP11/b sia nel tratto che passa all'interno dell'area produttiva di nuovo impianto che, indirettamente, nel tratto all'interno dell'area residenziale del Comune, per una maggiore tutela della sicurezza degli utenti e considerando che i due centri abitati distano tra loro circa 600m, si consiglia di unificarli ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comma 4. Inoltre, si sottolinea che, a completamento, dovranno essere realizzate le opportune opere di urbanizzazione (ad es. marciapiedi da ambo i lati della strada, illuminazione urbana, realizzazione pista ciclabile, ecc...) lungo tutto il tratto urbano della SP11/b;*
 - o *Dato che la segnaletica stradale (in particolare quella orizzontale) dell'attuale tratto urbano di "categoria E" della SP11/b "Via Roma" non è a norma, si suggerisce di adeguarla, ai fini della messa in sicurezza degli utenti (adeguamento delle strisce pedonali, ecc...);*

- *Dato che la sezione stradale della SP11/b “via Roma” risulta non a norma rispetto a quanto previsto per le strade di “categoria E” nel tratto urbano, ai fini della messa in sicurezza degli utenti, si suggerisce di adeguarla alle norme vigenti, in particolar modo, risultando più ampia di quanto previsto dalla norma, da un adeguato restringimento, sarebbe possibile anche la realizzazione dei marciapiedi e/o pista ciclabile;*
- *Lungo il tratto urbano della SP11/b, si suggerisce al proponente di dover realizzare una pista ciclabile e pedonale che costeggi la strada nell’ambito di tutto il centro abitato, che garantisca gli aspetti di visibilità, riconoscibilità e accessibilità e che sia realizzata con opportuna pavimentazione, prevedendo un futuro collegamento con quella già prevista dal pianto del traffico presentato, lungo via Dante Alighieri;*
- *Il proponente dovrà presentare alla Provincia di Novara il progetto definitivo ed esecutivo per l’ottenimento del parere tecnico per l’approvazione dell’opera;*
- *Così come previsto dal piano del traffico presentato, in cui si evince che l’area nord dell’area produttiva sarà servita principalmente dalla “SS299” e dello svincolo autostradale dell’A4, si chiede di verificare l’effettiva rispondenza della realtà alla previsione effettuata, in modo tale da garantire che lo smaltimento principale del traffico pesante non avvenga tramite la “SP11” e l’uscita “A4-Biandrate”.*

RILEVATO CHE Arpa Piemonte nel parere **prot. com.le n. 6776 del 14/10/2022** ha evidenziato alcune criticità che permangono nella valutazione ambientale elaborata e nello specifico risultano essere rilevanti le seguenti tematiche ambientali:

- *COMPONENTE ARIA [...] si ritiene che l’attuazione dell’Ambito Nord, inducendo inevitabilmente un aumento di traffico veicolare, potrebbe contribuire ad un peggioramento dello stato di qualità dell’aria del territorio, soprattutto se si considera la contestuale realizzazione di altri insediamenti produttivi (Ambito SUD);*
- *COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE In merito ai rilievi formulati da questa Agenzia sulle possibili interferenze delle opere di smaltimento delle acque meteoriche con la falda superficiale, espressi nella richiesta di chiarimenti e integrazioni, il Proponente risponde evidenziando come le opere future prevedano necessariamente la formazione di rilevati grazie ai quali sarà possibile garantire un franco di sicurezza pari a 1m. Viene inoltre specificato che la carta idrogeologica allegata al PRGC non tiene conto delle misure condotte in campo sui piezometri installati, i quali indicano una soggiacenza massima intorno ai 1,5 - 2 m dal p.c. e che i fontanili sono di origine antropica, ottenuti attraverso la rottura della lente argillosa e la conseguente emergenza delle falda a giorno.
[...] Per quanto riguarda il franco di 1m nelle vasche di laminazione rispetto al livello di falda, al fine di evitare l’immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee nel rispetto dell’art. 113, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si prende atto che tali vasche saranno realizzate in rilevato, rimarcando come questa condizione non fosse riportata nella documentazione precedentemente presentata.*
- *COMPONENTE RUMORE nulla viene detto circa il contributo apportato dal “Comparto SUD” nonostante nelle premesse, per tale comparto, venissero ipotizzati: “880 mezzi pesanti/giorno ossia 1760 veicoli equivalenti/giorno di cui il 20% circolante in periodo notturno; 416 veicoli/giorno degli addetti circolanti su 3 turni lavorativi ossia 138 veicoli circolanti in periodo notturno. Complessivamente si stimano 352+138=490 veicoli equivalenti in periodo notturno gravanti sull’intero asse viario di Via Dante Alighieri” (cfr. ADDENDUM, pag. 40). Non è stato effettuato il calcolo del contributo complessivo apportato dai singoli comparti.*

[...] Alla luce delle criticità sopra rilevate, risulta sin d'ora necessario: valutare tutti i massimi possibili impatti complessivi apportati dal traffico indotto in periodo di riferimento notturno; prevedere le necessarie opere di bonifica (stesura di asfalto fonoassorbente, realizzazione di barriere, interventi di bonifica presso il recettore etc.); individuare il soggetto che dovrà farsene carico.

- **COMPONENTE SUOLO** *L'attuazione dell'Ambito NORD implica l'artificializzazione di un suolo agricolo ricadente nella Classe III di capacità d'uso dei suoli. [...] La trasformazione dell'Ambito NORD determina quindi, nella sua complessità, la perdita di quasi 88 ettari di suolo con le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici, impatto certo, irreversibile e con carattere cumulativo.*

PRESO ATTO delle criticità evidenziate da Arpa Piemonte, l'Autorità Competente con nota prot. com.le n. 6923 del 21/10/2022, ha richiesto al Proponente specifiche tecniche necessarie all'espressione del parere motivato; in particolare è stato richiesto:

- **descrizione e adeguata motivazione delle scelte relative ai valori attribuiti all'interno del metodo STRAIN proposto per il calcolo delle compensazioni ecologiche con particolare riguardo a:**
 - per l'unità ambientale UA4 (Fiumi e torrenti in condizioni naturali) il calcolo considera un VND valore unitario naturale dell'unità ambientale danneggiata pari a 8 ovvero il valore minimo nell'intervallo di riferimento, attribuito in considerazione del fatto che l'unità ambientale è rappresentata da canali irrigui. L'operazione non corrisponde pienamente al metodo speditivo prescelto che prevede l'assunzione di VND medi, inoltre, il giudizio non pare discendere da una adeguata caratterizzazione degli elementi irrigui che, soprattutto nell'agroecosistema risicolo, potrebbero anche presentare un elevato valore ecologico;
 - all'unità ambientale UA5 (prati permanenti con filari arborei), corrispondenti alle aree a verde di progetto, sono stati attribuiti i valori massimi dell'intervallo di riferimento (VND pari a 6) in considerazione della volontà da parte della committenza di inserire un numero consistente di elementi di varia specie. Anche in questo caso si evidenzia che l'UA5 corrisponde al verde piantumato nelle aiuole che si ricaveranno all'interno del polo produttivo, composto a scopo ornamentale da poche specie e gestito con manutenzioni frequenti, non assimilabile come valore ecologico a prati polifiti stabili permanenti;
 - scelta dell'indicatore proposto FTR con particolare riferimento alla scelta di associare all'intervento di rimboschimento un "fattore temporale di ripristino pari a 2 corrispondente ad un tempo di sviluppo ideale intermedio (30- 100 anni)" dal momento che non risulta chiaro il criterio applicato per la definizione delle diverse "classi".
- **Specifiche alla relazione specialistica in materia di impatto acustico relativamente a:**

- Considerazioni cumulative con il comparto SUD per valutare tutti i massimi possibili impatti complessivi apportati dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno;
- calcolo del contributo complessivo dei singoli comparti Ambito Nord;
- sintesi delle misure di mitigazione proposte per rendere compatibili gli impatti sull'ambiente acustico, con particolare riferimento al periodo notturno con indicazione del soggetto attuatore delle stesse

PRESO ATTO INOLTRE CHE con prot. com.le n. 7146 del 03/11/2022 è pervenuto documento di specifica degli aspetti necessari all'espressione del parere motivato, allegato al presente (Allegato 6), in cui il Proponente ha puntualmente articolato le risposte alle richieste di approfondimento di cui al prot. com.le n. 6923 del 21/10/2022 sopra riportate.

RILEVATO CHE

a) Per quanto concerne l'analisi della coerenza esterna con altri piani e programmi, è stata utilizzata nel Rapporto Ambientale una scala con i seguenti gradi valutata attraverso matrici di valutazione per ciascun piano ritenuto di rilevanza per lo strumento.

- *Sinergia (SIN): quando il piano ha obiettivi comuni con l'Ambito e prevede misure/azioni identiche;*
- *Coerenza (COE): quando il piano ha obiettivi comuni con l'Ambito ma azioni diverse;*
- *Conflitto (CON): quando il piano ha obiettivi in conflitto con gli obiettivi dell'Ambito;*
- *Non Applicabile (NA): quando il piano ha obiettivi di natura diversa e quindi non conseguibili dall'Ambito.*

E' stato evidenziato un potenziale conflitto con gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione che si pongono come obiettivo principale la minimizzazione del consumo di suolo.

E' possibile quindi valutare le previsioni di piano, in linea generale, coerenti con la programmazione e la pianificazione sovralocale e locale vigente.

b) Le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni e del Rapporto Ambientale, attraverso previsioni orientate alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità delle aree individuate dalla trasformazione.

c) Nel Rapporto Ambientale e nel Piano di Monitoraggio sono state effettuate in linea generale le valutazioni previste dall'Allegato VI del D.lgs 152/06 e della DGR n. 12- 8931.

d) In merito all'analisi delle azioni di piano e alla valutazione degli effetti ambientali sulle componenti ambientali considerate sono state approfondite alcune questioni emerse in fase di valutazione. La valutazione ambientale dell'Ambito ha evidenziato:

- l'assenza di effetti/impatti globali indotti di entità Alta;
- la presenza di potenziali effetti/impatti globali indotti di entità Moderata principalmente riconducibili alle seguenti tematiche:

- Attività estrattiva: riconducibile per lo più alla fase di realizzazione/cantierizzazione dell'intervento nella sua globalità (es. indicatori: consumo di suolo in termini di volume, produzione di terre e rocce da scavo, richiesta di materiale inerte);
- Vulnerabilità tecnologica: riconducibile alla fase di vita dell'intervento ed in particolare ai volumi di traffico indotto che andranno a gravare sulla rete viaria esistente nonché alla
- tipologia stessa di attività correlata alla presenza di ricettori residenziali in prossimità dell'insediamento (es. indicatori: traffico indotto dall'intervento);
- Risorsa suolo: riconducibili per lo più allo stato attuale dell'area oggetto di intervento che risulta oggi coltivata a risaia. Come noto, tale area risulta essere individuata dal PRGC come "Aree produttive di nuovo impianto" e pertanto edificabili coerentemente con le previsioni dello strumento urbanistico (es. indicatori: consumo di suolo in termini di volumi scavati, indice di frammentazione globale e non, consumo di SA potenzialmente utilizzata per le colture).

e) E' stata evidenziata la presenza di potenziali effetti/impatti globali indotti di entità bassa per quasi tutte le componenti ambientali. Ciò discende sia dall'indicazione/prescrizione attuativa riferita alla realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate che dagli elementi forniti dai progettisti. Si evidenzia infatti che il Proponente, nell'ambito della realizzazione delle strutture edilizie (compreso quelle oggetto dell'Ambito Nord), adotta i protocolli necessari per l'ottenimento della certificazione LEED e che pertanto le strutture saranno dotate di sistemi di efficientamento energetico per ridurre i consumi energetici favorendo l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e l'utilizzo di sistemi di gestione e contabilizzazione energetica con conseguenti effetti positivi in termini ambientali.

Inoltre, gli approfondimenti condotti sulle matrici "aria/atmosfera", "rumore/contesto acustico", "biodiversità", "paesaggio", ecc. hanno fornito elementi utili alla valutazione determinando l'attribuzione di valori più bassi ai diversi indicatori rispetto all'attribuzione in condizioni ordinarie per interventi produttivi- industriali-artigianali.

f) Sono stati valutati gli impatti cumulativi derivanti dall'attuazione del PEC 1 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 26/08/2019.

g) È stato calcolato il bilancio del valore ecologico ambientale delle aree allo stato attuale e sono stati quantificati gli interventi di compensazione derivanti dalle perdite riscontrate. (cfr. SUB-ALLEGATO C AL RAPPORTO AMBIENTALE BILANCIO DEL VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE ED INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE).

Per la quantificazione e la valutazione è stato applicato il metodo elaborato dalla Regione Lombardia STUDIO interdisciplinare sui RAPPORTI tra protezione della natura ed Infrastrutture" (STRAIN) che consente il calcolo della superficie minima da destinare alle opere di bilanciamento/compensazione dei danni da applicare ad aree esterne a quella oggetto di intervento con un determinato valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare rispetto ad un valore naturale iniziale dell'area usata per il recupero.

Il metodo STRAIN, in applicazione della formula $ABN_{min} = AD * VND * FRT * FC * D / (VNN - VNI)$, consente il calcolo della superficie minima da destinare alle opere di bilanciamento/compensazione dei danni da applicare ad aree esterne a quella oggetto di intervento

con un determinato valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare rispetto ad un valore naturale iniziale dell'area usata per il recupero.

In considerazione della tipologia di intervento in oggetto e del contesto circostante, è stata applicata la verifica di livello 1 per la quale si considerano le seguenti assunzioni:

- AD: stima per via parametrica, sulla base delle modalità costruttive generiche previste;
- VND: *valore medio all'interno dell'intervallo tabellare VBD dell'Allegato 5 (in caso di nuove unità ambientali di progetto, riferimento motivato alle categorie tabellari più vicine);*
- FRT: valore medio all'interno dell'intervallo tabellare;
- FC.B: = 1;
- FC.F: = 1;
- FC.R: *stima sulla base delle componenti posizionali del fattore di completezza;*
- D: = 1, *ovvero assunzione del consumo completo del valore ecologico iniziale in assenza di indicazioni progettuali differenti.*

Il fattore di completezza FC che rileva le caratteristiche e le valenze naturalistiche effettivamente presenti si calcola attraverso la seguente formula: $FC = FC.B \times FC.F \times FC.R$.

In considerazione delle caratteristiche del contesto (floro-faunistiche, paesaggistico-territoriali, della posizione rispetto alle reti ecologiche, ecc.), così come emerse durante la fase di analisi e dai sopralluoghi in sito, nonché in applicazione di metodiche valutative in situazioni ordinarie, il fattore di completezza viene considerato pari a 1 ($FC = 1$), ossia pari ad un valore corrispondente ad un livello di biodiversità medio ed alla presenza di associazioni vegetali di base.

In applicazione di quanto sopra esposto, il valore ecologico ante-operam $VEC_{ante-operam}$ è pari a **1.356.010,5 m²equivalenti** pari a circa 135 Ha_{equivalenti}

Assumendo cautelativamente i medesimi valori di FC ante-operam, il valore ecologico post-operam $VE_{post-operam}$ è risultato pari a **302.263,2 m²** pari a circa 30 Ha_{equivalenti}.

Il calcolo del bilancio del valore ecologico riconducibile all'intervento è stato dato dalla differenza tra il valore ecologico ante-operam $VEC_{ante-operam}$ e il valore ecologico post-operam $VEC_{post-operam}$.

Di seguito si riportano i risultati.

$$VEC_{post-operam} - VEC_{ante-operam} = - 1.053.747,3 \text{ m}^2$$

La valutazione effettuata nel processo di valutazione ambientale ha evidenziato che gli interventi di mitigazione dei danni proposti internamente al sito non risultano sufficienti a compensare il potenziale impatto dell'intervento.

Pertanto, risulta necessario attuare compensazioni al fine del raggiungimento minimo di 1.053.747,3 m² di superficie.

Tra le differenti tipologie compensative, è stata prevista la realizzazione di un'area a bosco (biotipos 41.G bosco di altre latifoglie autoctono con VND 6-10 e FTR 2-3) che, in

applicazione di un valore VND medio pari a 8 consentirebbe di assolvere alla sottrazione con 81.057 m² reali di superficie destinata ipoteticamente a risaia.

Ogni comparto attuativo dovrà quindi attuare le superfici areali di compensazione (AD) calcolate e ad essi associate, riportate nella tabella seguente.

Tale quantificazione è stata stimata in modo proporzionale in base alla superficie del PEC e con riferimento all'area di compensazione individuata nelle valutazioni rapportata alla superficie dell'Ambito Nord (sommatoria dei PEC 2, 3, 4 e 5).

	VEC _{ante-operam} (m ² equivalenti)	VEC _{post-operam} (m ² equivalenti)	VEC _{ante-operam} (m ² equivalenti) extra-comparto - risaia	VEC _{post-operam} (m ² equivalenti) extra-comparto - bosco	AD (m ²)
PEC 2	175.850,4	58.783,2	27.015,51	144.082,71	9.005,17
PEC 3	544.763,7	85.807,8	105.912,87	564.868,07	35.304,29
PEC 4	214.878	39.799,8	40.402,62	215.480,82	13.467,54
PEC 5	420.518,4	117.872,4	69.841,41	372.487,41	23.280,47
				Somma	81.057,47

h) Gli interventi compensativi potranno essere valutati congrui da parte dell'Amministrazione laddove rispondano ai seguenti criteri:

- rinaturalizzazione/deimpermeabilizzazione di aree estensione uguale o superiore, che possano essere in grado di tornare a offrire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali;
- incentivazione della mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni climalteranti.

i) Ai fini della completa compensazione degli impatti, esclusivamente nel caso in cui non sia possibile individuare, in accordo con l'Amministrazione, aree già consumate da deimpermeabilizzare e ri-naturalizzare di superficie congrua e interventi di incentivazione della mobilità sostenibile, al fine di favorire comunque la realizzazione di interventi omologhi, **si ammette la monetizzazione, anche parziale, delle stesse. Come previsto dalla normativa regionale ed in particolare come articolato nella D.D. 30 novembre 2022, n. 701 Valutazione Ambientale Strategica. Revisione del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892 e aggiornato con d.d. n. 31 del 19 gennaio 2017.**", si chiarisce in tal senso che l'eventuale possibilità di ricorrere alla monetizzazione nell'ambito delle convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) dovrà avvenire esclusivamente per assicurare l'effettiva realizzabilità delle specifiche compensazioni che il piano necessita sopra quantificate.

D) Per l'attuazione delle misure di compensazione previste è stata quindi effettuata la valorizzazione economica degli interventi compensativi sopra definiti secondo la determinazione del valore al mq di seguito riportata.

La quantificazione economica delle compensazioni è determinata sulla base di computi metrici stimativi di interventi "tipo" e nello specifico "Realizzazione di Bosco".

- Costo al mq realizzazione bosco come da Computo Metrico rif. RL 2022 opere forestali (euro) 3,62.

	AD (m ²)	Valore economico (€)
PEC 2	9.005,17	32.598,7154
PEC 3	35.304,29	127.801,5298
PEC 4	13.467,54	48.752,4948
PEC 5	23.280,47	84.275,3014
TOTALE	81.057,47	293.428,0414

La monetizzazione dovrà essere prevista in Convenzione, ai sensi dell'art. 21, co. 4bis della LR 56/77 che, seppur relativamente agli standard urbanistici, definisce:

Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 [ossia le aree standard] non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi.

m) E' stata predisposta proposta di monitoraggio con l'obiettivo di assicurare il controllo nei confronti delle componenti ritenute necessarie di attenzione, rispetto ai potenziali impatti sull'ambiente derivanti sia dallo svolgimento delle attività di cantiere, sia dalla fase di esercizio dell'opera in progetto. Gli indicatori proposti saranno applicati alla fase ante operam, cantiere e post operam.

Nello specifico la proposta di monitoraggio prevede la verifica delle seguenti componenti ambientali:

- RUMORE raccolta di dati attraverso indagini specifiche sulla qualità del contesto acustico, con particolare attenzione ai ricettori più esposti alle sorgenti rumorose. Si propongono pertanto due campagne di indagine dedicate (indagini fonometriche), Ante-operam (AO) prima dell'attuazione dell'intervento e Post-operam (PO) a seguito dell'attuazione dell'intervento.
- QUALITA' DELL'ARIA raccolta dati dei seguenti parametri
Parametri chimici in termini di caratterizzazione della qualità dell'aria ambiente e di valutazione dei potenziali impatti correlati all'opera in progetto oltre che al contesto territoriale e ambientale nel quale l'opera si inserisce:
 - o fase ante operam (AO): PM10 e NOx/NO2;
 - o fase di costruzione (CO): PM10 e PM2.5;
 - o fase operativa di esercizio (PO): PM10 e NOx/NO2.
 Parametri meteorologici, necessari per comprendere le condizioni meteo-diffusive dell'atmosfera:

- o temperatura dell'aria,
- o pressione,

- umidità relativa,
- precipitazioni atmosferiche,
- velocità del vento,
- direzione del vento,
- radiazione globale
- SUOLO E SOTTOSUOLO Caratterizzazione analitica dei terreni, utilizzando i dati che verranno prodotti nell'ambito dei nuovi interventi edificatori che necessitano di tali approfondimenti di indagine.
- AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE verifica del rispetto delle indicazioni/obiettivi contenuti nelle linee guida APEA per le Aree produttive ecologicamente attrezzate che sono state valutate preventivamente perseguibili all'interno della presente fase attuativa.

I) è stata affrontata procedura di Screening di Incidenza rispetto ai seguenti Siti Rete Natura 2000

- **Stazioni di Isoetes malinverniana – SIC IT1120026**
- **Palude di Casalbeltrame – SIC/ZPS IT1150003**
- **Garzaie novaresi – ZPS IT1150010**

In base agli elementi individuati durante la fase di screening, è possibile concludere che è significativamente improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000 da parte dell'intervento in oggetto.

VALUTATI

gli effetti prodotti dalle trasformazioni previste sull'ambiente in riferimento al sistema di valutazione adottato ed illustrato nel Rapporto Ambientale e le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni emerse dalla documentazione prodotta.

ESPRIME

ai sensi dell' art. 15 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e dei programmi approvati dalla Regione Piemonte in attuazione dell'art. 20 della L.R. 40 del 14.12.1998. della D.G.R 9 giugno 2008 n. 12-8931 “Norme in materia ambientale” primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi e dei successi comunicati pubblicati sul B.U.R. n.. 51 del 18.12.2008 e n. 51 del 24.12.2009 il proprio **PARERE MOTIVATO circa la compatibilità ambientale e a condizione che siano adottate le azioni di sostenibilità, le misure di mitigazione e di compensazione previste nel Rapporto Ambientale e relativi allegati** e riportate nelle premesse del presente atto che vengono qui interamente richiamate e sia verificato il rispetto delle seguenti condizioni ambientali in esito delle valutazioni espresse in premessa

1. *Prima del rilascio dei titoli abilitativi, dovrà essere presentato studio idrogeologico aggiornato, con particolare riferimento ai valori di soggiacenza della falda e di permeabilità dei terreni attraverso un monitoraggio della falda ai fini di garantire il franco di sicurezza tra il fondo vasca e la falda e il corretto drenaggio delle acque meteoriche.*

2. *Prima del rilascio dei titoli abilitativi, dovrà essere definito specifico progetto di compensazione che sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte dell'Amministrazione comunale o proposta eventuale proposta di monetizzazione. Nello specifico ogni comparto attuativo dovrà attuare le seguenti superfici areali di compensazione (AD) o prevedere la monetizzazione secondo la valorizzazione economica di seguito riportata da formalizzare in sede di convenzione:*

	VEC_{cante-operam} (m²equivalenti)	VEC_{post-operam} (m²equivalenti)	VEC_{cante-operam} (m²equivalenti) extra-comparto - risaia	VEC_{post-operam} (m²equivalenti) extra-comparto - bosco	AD (m²)
PEC 2	175.850,4	58.783,2	27.015,51	144.082,71	9.005,17
PEC 3	544.763,7	85.807,8	105.912,87	564.868,07	35.304,29
PEC 4	214.878	39.799,8	40.402,62	215.480,82	13.467,54
PEC 5	420.518,4	117.872,4	69.841,41	372.487,41	23.280,47
				Somma	81.057,47

	AD (m²)	Valore economico (€)
PEC 2	9.005,17	32.598,7154
PEC 3	35.304,29	127.801,5298
PEC 4	13.467,54	48.752,4948
PEC 5	23.280,47	84.275,3014
TOTALE	81.057,47	293.428,0414

3. *Prima del rilascio dei titoli abilitativi dovrà essere presentato specifico piano di monitoraggio delle acque sotterranee di tipo continuo a lungo termine (per almeno un anno idrologico) impiegando datalogger con misura del livello al fine di individuare il livello di morbida. I punti di monitoraggio dovranno essere realizzati in prossimità degli invasi di laminazione.*
4. *Le specie erbacee scelte per la realizzazione della fascia esterna dell'ecotopo acqua (Anemone nemorosa, Leucojum vernum, Polygonatum multiflorum, Primula vulgaris), tipiche degli ambienti nemorali, dovranno essere sostituite da specie idonee alla messa a dimora in aree aperte ed assolate, da concordare con l'Ente e con l'ARPA;*
5. *Dovrà essere evitato l'utilizzo di esemplari di rovere (Quercus petraea), non adatta a stazioni di bassa pianura, e dovrà essere ridotto l'impiego di olmo campestre (Ulmus minor), in quanto esposto al rischio di soccombere in fase adulta a causa della grafiosi (patologia fungina).*
6. *Dovrà essere garantita la riuscita degli impianti relativi agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti nei documenti "Sub-allegato B al rapporto Ambientale – Relazione Agronomica-ecologica e inquadramento faunistico" e "Sub-Allegato D al Rapporto Ambientale – Proposte aggiuntive alla mitigazione di progetto" redatti in data 16.05.2022 da Studio Associato Professione Ambiente di Brescia su incarico del richiedente Techbau Holding S.p.A. Dovranno essere impiegate esclusivamente piantine forestali e arbustive di provenienza certificata dall'Italia Settentrionale, dotate di pane di terra e con altezze di 50-70 cm.*

Dovrà essere evitato l'utilizzo di piante a pronto effetto al fine di garantire il più possibile la riuscita degli impianti, in relazione a possibili crisi di trapianto dovute alla siccità. Si suggeriscono i seguenti sesti di impianto: 3,5 x 3 m per gli alberi, con distanza sulla fila ridotta a 1,5 m per gli arbusti e distanza minima sulla fila di 6 m per i filari arborei.

- 7. Il terreno di messa a dimora di ciascuna piantina dovrà essere pacciamato con appositi dischi di materiale biodegradabile. Le piantine dovranno essere dotate di protezioni per erbivori di altezza minima di 60 cm e sostenute da 1-2 tutori in legno o in bambù di altezza adeguata. Le protezioni ed i tutori dovranno essere rimossi e smaltiti subito dopo il quinto anno di vita della piantagione.*
- 8. Dovranno essere operate le necessarie cure colturali per i 5 anni successivi alla messa a dimora delle piantine, inclusi i risarcimenti delle fallanze da operare entro i primi 3 anni successivi alle messe a dimora. Tali cure comprenderanno almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno con contestuale eliminazione delle specie esotiche invasive durante la stagione vegetativa e opportune irrigazioni di soccorso.*
- 9. In relazione alla componente traffico, dovranno essere rispettate le indicazioni progettuali contenute nella documentazione ambientale e inoltre si dovrà attuare monitoraggio del traffico e degli effetti sulla viabilità per almeno i 3 anni successivi all'entrata in funzione degli insediamenti, con realizzazione di centraline contatraffico fisse, ad onere e cura del Proponente.
Il Report di monitoraggio dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale ogni 6 mesi. Il Proponente, inoltre, si farà carico di porre in essere eventuali azioni di mitigazione / compensazione degli effetti negativi sulla viabilità e sulla salute pubblica (incidentalità), qualora il monitoraggio succitato evidenzii particolari criticità.*
- 10. I progetti inerenti alla realizzazione e all'entrata in funzione di eventuali impianti produttivi dovranno essere sottoposti alla procedura di assoggettabilità alla Valutazione d'Incidenza di competenza dell'Ente di Gestione ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e della L.R. 19/2009 e s.m.i. nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.*
- 11. In materia di VIA si dà atto che, espletata la suddetta fase di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi art. 13 Del D.Lgs. 152/2006 estesa all'intero "Ambito Nord", ai sensi del DM 52/2015 non si applica il criterio del "cumulo con altri progetti" e pertanto non necessita espletare procedure di VIA per progetti sotto soglia (40 ettari).*

Viene quindi approvato il Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale da svilupparsi a cura dei soggetti Proponenti con il confronto con l'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente

Organo Tecnico Comunale

Arch. Elisa Lucia Zanetta

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi

Prot n° OUT/34244 del 05/10/2022
PEC

Spett.le
Comune di San Pietro Mosezzo
Via Marinone, 17
28060 San Pietro Mosezzo (NO)

Oggetto: Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 smi. Fase di valutazione del Rapporto ambientale ai sensi 13 c. 5bis - artt. 14-15 del D.Lgs. 152/2006 e smi e valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e smi. Studio generale aree produttive di nuovo impianto - ambito nord ex art. 3.5.5 comma 10 delle NTA del PRGC. T PROT. 3527 DEL 26.05.2022 PROT. 5829 DEL 07.09.2022.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato ed esaminati gli elaborati progettuali, la Scrivente non ritiene di avere osservazioni in merito.

L'area produttiva di nuovo impianto è stata già oggetto di precedenti consultazioni per i quali abbiamo espresso nostro parere di competenza con note del 05/06/2020 prot. OUT/18831, del 03/07/2020 prot. OUT/22487 e del 21/01/2021 prot. OUT/2417;


Si conferma che le infrastrutture idrauliche idriche e fognarie risultano essere già realizzate, come comunicatoci dal proponente, e sono state ultimate le operazioni di collaudo tecnico.

I migliori saluti

Acqua Novara.VCO S.p.A.

Il Direttore Tecnico

Ing. Giuseppe Caranti



Sede Legale e Operativa

EST SESIA

Prot.: 0003966 - 06/10/2022
Uscita all.null GORIT
Classifica: 13 - F - d Fasc. 58

Spett.le
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
Settore attuazione pianificazione urbanistica

tecnico.sanpietromosezzo@pcert.it


OGGETTO: Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 s.m.i., – Fase di valutazione del Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 c. 5bis - artt. 14-15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i – Studio generale aree produttive di nuovo impianto - ambito nord ex art. 3.5.5 comma 10 delle NTA del PRGC. Proponente: Soc. "Techbau spa" – PROT. 3527 DEL 26.05.2022 – PROT. 5829 DEL 07.09.2022..

e, p.c.: - ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Ufficio Zonale Novara Sesia SEDE

Con riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla nota di codesto Comune prot. n. 6034 del 14/09/2022, quest'Associazione ritiene di non avere osservazioni in merito alla documentazione trasmessa.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dot. ing. Mario Fossati)



gb / PF / DAT

Associazione Irrigazione Est Sesia

Sede centrale
via Negroni, 7
28100 Novara NO
Tel. +39 0321 675 211
Fax +39 0321 398 458
Casella postale nr. 152

Codice Fiscale 80000210031
Partita IVA 00533360038
e-mail: info@estsesia.it
pec: estsesia.pec@legalmail.it
www.estsesia.it





Spett.le

Comune di San Pietro Mosezzo

Via Marinone, 13 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO)

segreteria.sanpietromosezzo@pcert.it

e p.c. Regione Piemonte

Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino

biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Responsabile del Servizio Vigilanza Lame

apela@parcoticinolagomaggiore.it

Oggetto: ZPS IT1150019 “Garzaie Novaresi”, Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame ZSC ZPS IT1150003 “Palude di Casalbeltrame”. Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 s.m.i., – Fase di valutazione del Rapporto ambientale ai sensi dell’art. 13 c. 5bis - artt. 14-15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. – Studio generale aree produttive di nuovo impianto - ambito nord ex art. 3.5.5 comma 10 delle NTA del PRGC. Proponente: Soc. “Techbau spa” – PROT. 3527 DEL 26.05.2022 – PROT. 5829 DEL 07.09.2022. Rilascio parere di competenza.

In riferimento alla Vs. nota protocollo n. 6034 del 14.09.2022, iscritta al ns. protocollo n. 3314 del 15.09.2022 si comunica quanto segue.

Esaminata la documentazione di piano trasmessa dal Comune di San Pietro Mosezzo con nota protocollo n. 801 del 04.02.2022 iscritta al ns. protocollo n. 382 del 04.02.2022 e il successivo elaborato di riscontro alle richieste di integrazioni pervenute in merito al rapporto ambientale.

Preso atto che ai sensi del vigente PRGC del Comune di San Pietro Mosezzo il sito oggetto di proposta, di estensione pari a circa 48,7 ha, attualmente è destinato ad “Aree produttive di nuovo impianto”.

Considerate la distanza di circa 3,5 km dell’area in oggetto dai Siti Natura 2000 ZPS IT1150019 “Garzaie Novaresi” e ZSC ZPS IT1150003 “Palude di Casalbeltrame” e le misure di mitigazione proposte per la fase di cantiere e per la fase di esercizio.

Visti il D.P.R. 357/97 e s.m.i., la L.R. 19/2009 e s.m.i. e le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS “Palude di Casalbeltrame” IT1150003 approvate con D.G.R. 6-4583 del 23.01.2017.

Si ritiene che le previsioni relative all’Ambito Nord delle Aree produttive di nuovo impianto del Comune di San Pietro Mosezzo non siano suscettibili di causare incidenze negative sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 in gestiti dall’Ente ZPS IT1150019 “Garzaie Novaresi” e ZSC ZPS IT1150003 “Palude di Casalbeltrame” e che non debbano essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi pareri di terzi, si esprime parere FAVOREVOLE alla proposta in oggetto A CONDIZIONE che tutti gli interventi di mitigazione che prevedano la messa a dimora di specie arboree e arbustive siano condotti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le specie erbacee scelte per la realizzazione della fascia esterna dell’ecotopo acqua (*Anemone nemorosa*, *Leucjum vernum*, *Polygonatum multiflorum*, *Primula vulgaris*), tipiche degli ambienti nemorali, dovranno essere sostituite da specie idonee alla messa a dimora in aree aperte ed assolate, da concordare con l’Ente e con l’ARPA.



- b) Dovrà essere evitato l'utilizzo di esemplari di rovere (*Quercus petraea*), non adatta a stazioni di bassa pianura, e dovrà essere ridotto l'impiego di olmo campestre (*Ulmus minor*), in quanto esposto al rischio di soccombere in fase adulta a causa della grafiosi (patologia fungina).
- c) Dovrà essere garantita la riuscita degli impianti relativi agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti nei documenti "Sub-allegato B al rapporto Ambientale – Relazione Agronomica-ecologica e inquadramento faunistico" e "Sub-Allegato D al Rapporto Ambientale – Proposte aggiuntive alla mitigazione di progetto" redatti in data 16.05.2022 da Studio Associato Professione Ambiente di Brescia su incarico del richiedente Techbau Holding S.p.A. Dovranno essere impiegate esclusivamente piantine forestali e arbustive di provenienza certificata dall'Italia Settentrionale, dotate di pane di terra e con altezze di 50-70 cm, Dovrà essere evitato l'utilizzo di piante a pronto effetto al fine di garantire il più possibile la riuscita degli impianti, in relazione a possibili crisi di trapianto dovute alla siccità. Si suggeriscono i seguenti sestri di impianto: 3,5 x 3 m per gli alberi, con distanza sulla fila ridotta a 1,5 m per gli arbusti e distanza minima sulla fila di 6 m per i filari arborei.
- d) Il terreno di messa a dimora di ciascuna piantina dovrà essere pacciamato con appositi dischi di materiale biodegradabile. Le piantine dovranno essere dotate di protezioni per erbivori di altezza minima di 60 cm e sostenute da 1-2 tutori in legno o in bambù di altezza adeguata. Le protezioni ed i tutori dovranno essere rimossi e smaltiti subito dopo il quinto anno di vita della piantagione.
- e) Dovranno essere operate le necessarie cure colturali per i 5 anni successivi alla messa a dimora delle piantine, inclusi i risarcimenti delle fallanze da operare entro i primi 3 anni successivi alle messe a dimora. Tali cure comprenderanno almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno con contestuale eliminazione delle specie esotiche invasive durante la stagione vegetativa e opportune irrigazioni di soccorso.

Si ribadisce che i progetti inerenti alla realizzazione e all'entrata in funzione di eventuali impianti produttivi dovranno essere sottoposti alla procedura di assoggettabilità alla Valutazione d'Incidenza di competenza dell'Ente di Gestione ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e della L.R. 19/2009 e s.m.i. nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Si sottolinea che il presente parere è esclusivamente relativo ai Siti Natura 2000 gestiti dall'Ente di cui all'oggetto, mentre le valutazioni inerenti al SIC IT1120026 "Stazioni di *Isoetes malinverniana*" competono al soggetto gestore Regione Piemonte.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti

IL DIRETTORE ad interim
(Dott. Arch. Monica PERRONI)
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)



Servizi Gestione Ambientale, Forestale e Faunistica
Responsabile Dott. For. Edoardo Villa - Tel 011 4320091 – mail evilla@parcoticinolagomaggiore.it

EV/cf

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it
Codice Fiscale 94000090038

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Servizio B.B2.04
Pratica n. K13_2022_01479

Spett. Comune di San Pietro Mosezzo
Via Marinone, 13
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)
tecnico.sanpietromosezzo@pcert.it

Provincia di Novara
Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Funzione Pianificazione Territoriale e Acque
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

*Rif. prot. Comune di San Pietro Mosezzo n. 3627 del 31/05/2022, prot. Arpa n. 50256 del 31/05/2022
e rif. prot. Comune di San Pietro Mosezzo n. 6034 del 14/09/2022, prot. Arpa n. 83252 del 15/09/2022*

Oggetto: Comune di San Pietro Mosezzo - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - fase di valutazione – relativa all'AMBITO NORD DELLE AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO DEL VIGENTE PRGC ex artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Osservazioni al Rapporto Ambientale integrato con il documento "RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE ("ADDENDUM")" – 07/09/2022

Con la presente si trasmettono le osservazioni in oggetto a supporto dei lavori della Conferenza dei Servizi asincrona del 14 ottobre 2022.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est
Dott. Jacopo Mario Fogola

Referente dell'Istruttoria del Procedimento
Oriana Marzari
0321/665751 o.marzari@arpa.piemonte.it

Firmato digitalmente da: Jacopo Mario Fogola
Data: 14/10/2022 12:06:07

OM/om

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

*Rif. prot. Comune di San Pietro Mosezzo n. 3627 del 31/05/2022, prot. Arpa n. 50256 del 31/05/2022
e rif. prot. Comune di San Pietro Mosezzo n. 6034 del 14/09/2022, prot. Arpa n. 83252 del 15/09/2022*

**Comune di San Pietro Mosezzo
Procedura Valutazione Ambientale Strategica – fase di valutazione
dell'AMBITO NORD DELLE AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO DEL VIGENTE PRGC
ex artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..**

**Osservazioni al Rapporto Ambientale integrato con il documento
“RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE
IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE (“ADDENDUM”)” – 07/09/2022**

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale Nome: Dott.ssa Oriana MARZARI	
Contributi specialistici	Funzione: Collaboratore tecnico professionale I.F. Monitoraggio qualità dell'aria Nome: Dott.ssa Loretta BADAN Funzione: Collaboratore tecnico professionale senior Nome: Dott. Paolo FALLETTI Funzione: Collaboratore tecnico sanitario senior I.F. Controllo Rumore e CEM Nome: P.I. Giorgio GALLI Funzione: Collaboratore tecnico professionale Nome: Dott. Enrico RIVELLA	
Verifica	Funzione: Collaboratore tecnico professionale I.F. Valutazioni Ambientali Nome: Dott.ssa Laura ANTONELLI	Firmato digitalmente da: Laura Antonelli Data: 14/10/2022 11:50:46
Approvazione	Funzione: Il Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est Nome: Dott. Jacopo Mario FOGOLA	Firmato digitalmente da: Jacopo Mario Fogola Data: 14/10/2022 12:06:02

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione del Rapporto Ambientale, completo di allegati, redatto per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di valutazione – dell’Ambito Nord delle Aree produttive di nuovo impianto del Comune di San Pietro Mosezzo e integrato con il documento RISCOSTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE (“ADDENDUM”) – 07/09/2022.

L’analisi considera i criteri riportati nell’Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le indicazioni presenti nelle *Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS* del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente¹.

Nell’ambito di questa Valutazione Ambientale Strategica Arpa fornisce il proprio contributo quale Ente con competenze in materia ambientale ai sensi dell’art. 5, punto s, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in qualità di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016.

Si rammenta che non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

2. Aspetti procedurali

Oggetto della presente Valutazione Ambientale Strategica è l’Ambito Nord delle “Aree produttive di nuovo impianto”, individuato dal PRGC vigente di San Pietro Mosezzo.

L’iter procedurale che ha portato all’attuale suddivisione del suddetto ambito in cinque comparti attuativi è riassunto nelle note al testo della premessa del Rapporto Ambientale n.1 e 2 riprodotte in calce.

¹ Il vigente PRG del Comune di San Pietro Mosezzo è stato approvato - previo espletamento di analisi di compatibilità ambientale - con DGR n. 31 - 11859 del 28.7.2009, successivamente modificato con DGR n. 373747 del 27.4.2012, ed indi ulteriormente modificato a seguito dell’approvazione di varianti specifiche e puntuali, di cui l’ultima (i.e. Variante n. 3) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2021.

² In particolare, l’Ambito Nord delle “Aree produttive di nuovo impianto” è disciplinato dall’art. 3.5.5 delle NTA del vigente PRGC comunale.
Il suddetto Ambito Nord (così come previsto dal comma 6 del suddetto art. 3.5.5 delle NTA) è peraltro frazionato in plurimi ambiti attuativi “già perimetrati nella cartografia di Piano”: dal punto di vista della successione cronologica degli atti e dei provvedimenti inerenti il suddetto Ambito Nord, si dà atto che - con deliberazione n. 37 del 29.09.2017 - il Consiglio Comunale ha approvato la “Modifica non variante ex art. 17, comma 12, LR 56/77, per la ripermetrazione di PEC Attuativi dell’Ambito Nord”, fornendo altresì, “Chiarimenti applicativi di alcune disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell’art.3.5.5 delle Norme di Attuazione”, nonché precisando - nel corpus dell’atto deliberativo - “la non assoggettabilità a VAS della pianificazione attuativa delle aree produttive di nuovo impianto”, attesa l’intervenuta sottoposizione del PRG ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della LR 40/1998.

¹ Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) istituito con la Legge 28 giugno 2016, n. 132, Sistema a rete che riunisce in un’unica identità le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA.

A seguito dell'assunzione, da parte del Consiglio Comunale di San Pietro Mosezzo della deliberazione di cui sopra, ed in conformità a quanto disposto dal comma 10 dell'art. 3.5.5 delle NTA del vigente PRGC, è stato versato in atti comunali, in data 20.10.2017, lo Studio Generale per l'Ambito Nord, dando con ciò esecuzione all'incombente procedurale propedeutico alla presentazione dei conseguenti strumenti pianificazione esecutiva.

Successivamente, con deliberazione n. 21 del 17.4.2019, il Consiglio Comunale ha approvato una ulteriore modifica, non costituente variante ex art.17, comma 12, LR 56/77, della ripermetrazione dei perimetri dei Comparti Attuativi dell'Ambito Nord, cui ha fatto seguito, in data 6.5.2019, l'aggiornamento del prescritto Studio Generale che - inalterati i parametri edificatori e funzionali e le specifiche prescrizioni attuative contenute nel vigente PRG comunale – ha recepito la nuova articolazione dei Comparti Attuativi dell'Ambito Nord delle "Aree Produttive di nuovo impianto".

Si rileva che la nuova ripermetrazione dei Comparti Attuativi, così come disposta con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2019, è stata assunta al fine di assicurare - in conformità ed in attuazione dei disposti del comma 12, lettera d) dell'art. 3.5.5 delle NTA di PRGC - la preservazione e la valorizzazione dei nuclei storici (in parte ancora attivi) presenti all'interno dell'Ambito nord, anche al fine di assicurare la preservazione agli stessi di idonee fasce di mitigazione ambientali in rapporto alle funzioni logistico/produttive di prevista allocazione a valere sui restanti Comparti Attuativi ricompresi nell'Ambito Nord.

Conseguentemente, e per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.4.2019, l'ambito Nord risulta, allo stato attuale degli atti, suddiviso in cinque Comparti Attuativi tra loro distinti ed autonomi, il cui coordinamento per l'appunto è garantito dal Masterplan generale già ricompreso nell'aggiornamento dello Studio Generale depositato agli atti comunali in data 6.5.2019.

Come sopra anticipato, successivamente a quanto sopra, il Comune di San Pietro Mosezzo ha approvato la Variante n. 3 al PRGC, giusta deliberazione n. 17 del 30 aprile 2021.

Con il documento "RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE ("ADDENDUM")" – 07/09/2022, d'ora in poi anche solo ADDENDUM, il Proponente chiarisce che, a seguito del deposito agli atti comunali dell'istanza di approvazione dello Strumento Esecutivo Convenzionato relativo al Comparto 3, il Comune di San Pietro Mosezzo ha indetto specifica Conferenza dei Servizi, "ad esito della quale è stato sospeso il procedimento relativo alla proposta di Strumento Esecutivo Convenzionato nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione ambientale previste dal D.Lgs.152/2006", dando poi avvio alla Valutazione Ambientale Strategica dell'intero Ambito Nord delle Aree produttive di Nuovo Impianto (cfr. pag.4). Nulla viene detto in merito al procedimento relativo all'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato del Comparto 1 (PEC 1), ormai attuato, in assenza di procedure di VAS.

3. Descrizione sintetica dell'Ambito Nord


Le aree produttive di nuovo impianto previste dal PRGC vigente di San Pietro Mosezzo risultano ripartite in due sezioni denominate Ambito NORD e Ambito SUD. Oggetto della procedura in corso risulta essere l'Ambito NORD, oggi suddiviso in cinque comparti attuativi² di cui uno, il Comparto 1, realizzato.

² Cfr. Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/04/2019.

Il progetto prevede l'adesione a LEED, un programma di certificazione volontario orientato all'efficienza energetica e sostenibilità degli edifici per il loro intero ciclo di vita, comprendente anche la fase di cantiere/costruzione (cfr. RA, pagg. 6, 8, 38).

Di seguito si riproduce l'estratto cartografico illustrato alla pag.19 del Rapporto Ambientale nonché il raffronto tra l'impianto strutturale proposto nello Studio Generale 2019 e quello attuale, caratterizzato da una diversa distribuzione delle consistenze edilizie nel Comparto attuativo 5, riportato alla pag.40.

Estratto della "Tavola P 08. San Pietro: Area Industriale: destinazione e uso delle aree" del PRG (fuori scala con evidenziati i due Ambiti delle Aree produttive di nuovo impianto



	Aree per la viabilità in progetto	art. 3.2.2
	Acqua principale e specchi d'acqua	-
	Aree per servizi ed attrezzature sociali, pubblici o d'uso pubblico, per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport	art. 3.2.4
	Aree per servizi ed attrezzature sociali, pubblici o d'uso pubblico, a servizio della mobilità (piste ciclabili)	art. 3.2.4
	Aree per servizi ed attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali, ricettivi	art. 3.2.4
	Aree per servizi ed attrezzature sociali, private di interesse collettivo	art. 3.2.5
	Aree produttive configurate	art. 3.5.3
	Aree produttive di nuovo impianto	art. 3.5.5
	Nuclei rurali	art. 3.6.5
	Limite fasce di rispetto (viabilità principale, ferrovia, acque, impianti tecnologici pubblici)	vari
	Aree a verde di rispetto ambientale	art. 4.3.3
	Fascia di pertinenza paesaggistica del Canale Cavour*	art. 4.3.9
	Perimetrazione dell'area industriale come configurata attualmente	-
	Linee elettriche aeree esterne	-



Sviluppo originario (Studio generale 2019)



Scenario di Sviluppo attuale

Per tutti i dettagli si rimanda alla documentazione tecnica predisposta dal Proponente.

4. Osservazioni al Rapporto Ambientale integrato dai contenuti del documento “RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE (“ADDENDUM”)” – 07/09/2022

La VAS è lo strumento che consente di promuovere la sostenibilità ambientale nel contesto delle decisioni programmatiche. Essa supporta, concettualmente e metodologicamente, l'elaborazione dello Piano/Programma garantendo che gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni siano presi in considerazione durante l'elaborazione e prima dell'approvazione dello strumento, secondo uno schema iterativo di valutazione/decisione, attuazione, periodica verifica e riallineamento dei contenuti.

Il Rapporto Ambientale (R.A.) è il documento che costituisce parte integrante del Piano/Programma e dà testimonianza del processo seguito per integrare la dimensione ambientale nella pianificazione, comprendendo le informazioni indicate nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Valutato il Rapporto Ambientale, unitamente ai relativi allegati e al documento integrativo “RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE (“ADDENDUM”)” – 07/09/2022, richiamati i contenuti del contributo formulato da questa Agenzia nella fase di specificazione (rif. prot. Arpa n.19707 del 04/03/2022) nonché della richiesta di chiarimenti e integrazioni (rif. prot. Arpa n.63154 del 11/07/2022), si formulano le seguenti osservazioni.

Oggetto della valutazione

Con la richiesta di chiarimenti e integrazioni questa Agenzia, rilevando come le *analisi sito specifiche contenute nel Rapporto Ambientale si concentrassero sulle porzioni non attuate dell'Ambito “Nord”, con l'esclusione del Comparto Attuativo n. 1*, chiedeva di definire l'oggetto della Valutazione, specificando che, in ogni caso, l'analisi degli impatti cumulativi avrebbe dovuto contemplare l'attuazione di tutti i comparti e che le conoscenze derivanti dalla fase esecutiva del Comparto 1 avrebbero dovuto concorrere alla caratterizzazione ambientale, con particolare riguardo al tema delle acque superficiali e sotterranee.

Il documento “RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE (“ADDENDUM”)” – 07/09/2022, al capitolo 4 “RISCONTRO ALLA NOTA ARPA PIEMONTE (ACQUISITA AGLI ATTI COMUNALI AL PROT. N. 4645 DELL'11.7.2022)”, pag.6, riporta che, in conformità e in ottemperanza a quanto disposto dal Comune di San Pietro Mosezzo con nota prot. 5069 del 28.07.2021, la VAS in corso è riferita all'intero Ambito Nord. Il Proponente, però, citando un passaggio della richiesta di chiarimenti e integrazioni prodotta da questa Agenzia, precisa che “*la VAS ha carattere preventivo e ha lo scopo di accertare la sostenibilità degli impatti derivanti dalle previsioni urbanistiche, prima della loro attuazione*” e che, in tale ottica, le analisi conoscitive e valutative sono state condotte considerando lo stato di avanzamento urbanistico-edificatorio del PEC1.

Si ritiene necessario precisare che quanto evidenziato da Arpa, e decontestualizzato dal Proponente a supporto e giustificazione del proprio approccio valutativo, fosse invece teso ad evidenziare l'anomalia di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica attivata su un ambito parzialmente edificato in seguito all'attuazione di uno strumento esecutivo (PEC1). Come già evidenziato al paragrafo 2, non sono note le condizioni contingenti che hanno portato all'approvazione del PEC1 in assenza di idonea procedura di VAS; di fatto proprio l'attivazione di una VAS su tutto l'Ambito Nord conferma l'assenza delle condizioni di esclusione del PEC 1 dalla Valutazione Ambientale Strategica.

Il Proponente spiega che “*ove metodologicamente possibile, sono state comunque condotte valutazioni nell'ipotetico scenario che vede il PEC1 ancora in fase di “scelta pianificatoria” [...] Di contro, in taluni casi e per alcune componenti ambientali (es. paesaggio, aspetti geologici e idrogeologici), lo stato in essere dei luoghi e pertanto lo stato di progressivo avanzamento/realizzazione della fase di attuazione del PEC1 assumono carattere imprescindibile e*

che non può – proprio per la tipologia di procedura (VAS) e di valutazione degli effetti – essere disatteso. Da ciò deriva che le relative analisi e valutazioni hanno considerato il PEC 1 quale area già edificata”. Il Proponente ricorda, infine, che, come dichiarato alla pag. 7 del Rapporto Ambientale, le valutazioni condotte hanno comunque considerato la presenza del suddetto PEC1 anche in termini di valutazione degli impatti cumulativi.

Si prende atto di quanto dichiarato, tuttavia permane la contraddizione tra quanto riportato in parti diverse del Rapporto Ambientale, pertanto, si rimanda all'analisi puntuale sulle singole matrici la verifica dell'adeguatezza della valutazione degli impatti cumulativi. Si precisa che “il carattere imprescindibile” del Comparto 1, già attuato, non preclude in alcun modo la valutazione degli impatti da esso determinati anche sulle componenti “paesaggio, aspetti geologici e idrogeologici”.

Aria

A seguito della disamina della documentazione prodotta in riscontro alle richieste di integrazioni, avanzate da Arpa per la matrice aria, si formulano le osservazioni seguenti.

Si prende atto del dettaglio fornito a chiarimento ed in particolare che la distribuzione veicolare sulle 24 ore, alla base del modello, è stata desunta dal flussogramma associato alla SP11, relativo al flusso medio nei giorni feriali, rilevato dallo studio viabilistico (maggio 2022), così come i volumi veicolari relativi al traffico indotto dal piano sono stati redistribuiti equamente a partire dall'ora di punta per il periodo 06-22 (diurno) e sommati alla quantificazione dello stato di fatto, analogamente a quanto operato per la componente rumore.

Per quanto riguarda la ripartizione dei veicoli tra pesanti e leggeri, si conviene con l'utilizzo del criterio del “veicolo equivalente” adottato, sebbene, pur riconoscendo che nella procedura di VAS il grado di approfondimento richiesto non raggiunge quello di un progetto di dettaglio, si osserva che lo strumento in esame è di tipo “esecutivo” e l'analisi ambientale dell'Ambito Nord avrebbe potuto, cautelativamente, considerare le peggiori condizioni possibili, avvalendosi anche dell'esperienza maturata con l'attuazione del Comparto 1.

Ciò premesso, si ritiene che l'attuazione dell'Ambito Nord, inducendo inevitabilmente un aumento di traffico veicolare, potrebbe contribuire ad un peggioramento dello stato di qualità dell'aria del territorio, soprattutto se si considera la contestuale realizzazione di altri insediamenti produttivi (Ambito SUD).

Considerato, pertanto, che secondo la DGR n. 24-903 del 30 dicembre 2019 il Comune di San Pietro Mosezzo è presente tra i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria e dove sono da applicarsi le misure riferite alle “Zone di Piano” di cui alla L.R.43/2000, si ritiene che, già in fase di VAS, sia fondamentale avere una conoscenza degli impatti quanto più dettagliata e verosimile affinché si possa valutare criticamente qualunque apporto di inquinanti e conseguentemente il rispetto dei limiti vigenti.

Acque superficiali e sotterranee

In merito ai rilievi formulati da questa Agenzia sulle possibili interferenze delle opere di smaltimento delle acque meteoriche con la falda superficiale, espressi nella richiesta di chiarimenti e integrazioni, il Proponente risponde evidenziando come le opere future prevedano necessariamente la formazione di rilevati grazie ai quali sarà possibile garantire un franco di sicurezza pari a 1m. Viene inoltre specificato che la carta idrogeologica allegata al PRGC non tiene conto delle misure condotte in campo sui piezometri installati, i quali indicano una soggiacenza massima intorno ai 1,5 - 2 m dal p.c. e che i fontanili sono di origine antropica, ottenuti attraverso la rottura della lente argillosa e la conseguente emergenza delle falda a giorno.

Rispetto ai riscontri prodotti si evidenzia quanto segue:

- le misure piezometriche riferite nel capitolo 8 della Relazione geologica riportano il valore di soggiacenza nel giorno in cui è stata effettuata la prova e non possono essere indicative delle variazioni stagionali;
- gli interventi antropici che hanno rielaborato le risorgive in fontanili sono stati necessariamente realizzati in aree dove la falda è subaffiorante, pertanto ne comprovano la soggiacenza.

Per quanto riguarda il franco di 1m nelle vasche di laminazione rispetto al livello di falda, al fine di evitare l'immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee nel rispetto dell'art. 113, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si prende atto che tali vasche saranno realizzate in rilevato, rimarcando come questa condizione non fosse riportata nella documentazione precedentemente presentata. Si rileva, inoltre, in proposito che nulla viene indicato circa i materiali che si intendono utilizzare per la realizzazione del suddetto rilevato.

Si sottolinea, infine, che non sono stati descritti i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche realizzati nel Comparto 1, ricompreso nella presente VAS, per dimostrare come sia stata evitata l'immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Rumore

Con riferimento alle osservazioni Arpa formulate sulla tematica rumore, in particolare per ciò che attiene le lavorazioni e il traffico indotto in periodo di riferimento notturno (22.00-06.00), il documento integrativo "RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE (ADDENDUM)" ribadisce che *"sulla base di esperienze pregresse e consolidate trasferite agli scriventi dal promotore, attività come quelle in previsione, in condizioni ordinarie sono attese esclusivamente in periodo diurno (6:00-22:00). Preso atto di tale assunto, non è da escludersi che sia proprio la tipologia di attività caratterizzante il PEC 1 che esula da tali condizioni di ordinarità. In ogni caso, allo stato pianificatorio in essere non è possibile conoscere l'utilizzatore finale che si andrà ad insediare né, tanto meno, la tipologia e le caratteristiche operative dell'attività produttiva/logistica [...] Ciò precisato, il soggetto proponente - per massima cautela - si è reso disponibile in questa sede a fornire un ulteriore approfondimento sul possibile, pur se remoto, esercizio dell'attività in periodo notturno"*

Gli esiti del citato approfondimento sono contenuti nel documento *"Tematica rumore: analisi periodo notturno"* redatto dall'Ing. Roberto Bellini e dal Dott. Luca Speziani, tecnici competenti in acustica.

La valutazione previsionale effettuata, relativamente al contributo acustico apportato dal traffico veicolare indotto in periodo di riferimento notturno, risulta metodologicamente corretta, in particolare riguardo ai rilievi ante operam, effettuati nel mese di giugno 2022, utilizzati per la taratura del modello di calcolo e la stima dei livelli relativamente allo "Scenario 0".

Le risultanze del modello di calcolo riferite allo "Scenario post operam" restituiscono, così come prevedibile, dei livelli di rumore immesso presso i recettori non compatibili con i limiti previsti dall'attuale normativa, in particolare relativamente ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di San Pietro Mosezzo essendo in presenza di strade di tipo E e F, così come previsto dal DPR 142/2004.

I risultati, esplicitati per singolo comparto (PEC 1, PEC 3, PEC 5), evidenziano che il maggior contributo verrebbe apportato dal PEC 1, già realizzato e per il quale è attualmente previsto il funzionamento in periodo notturno.

In relazione alle risultanze presentate dal Proponente si sottolineano le seguenti criticità:

- nulla viene detto circa il contributo apportato dal "Comparto SUD" nonostante nelle premesse, per tale comparto, venissero ipotizzati:
"880 mezzi pesanti/giorno ossia 1760 veicoli equivalenti/giorno di cui il 20% circolante in periodo notturno; 416 veicoli/giorno degli addetti circolanti su 3 turni lavorativi ossia 138 veicoli circolanti in periodo notturno. Complessivamente si stimano 352+138=490 veicoli equivalenti"

in periodo notturno gravanti sull'intero asse viario di Via Dante Alighieri" (cfr. ADDENDUM, pag. 40);

- non è stato effettuato il calcolo del contributo complessivo apportato dai singoli comparti. Nella tabella sottostante viene riportato il calcolo totale elaborato dall'Agenzia scrivente sulla base dei dati forniti dal Proponente; gli esiti evidenziano, non solo un netto superamento dei limiti previsti dalla normativa, ma anche un deciso incremento rispetto allo "Scenario 0" attuale (campagna rilievi del giugno 2022). Occorre precisare che, non avendo considerato il contributo apportato dall'Ambito Sud, i dati presentati in tabella risultano per altro sottostimati.

Punto	Classe	Valori calcolati "Scenario 0" Leq dB(A)	Valori complessivi calcolati "Scenario 1" "Leq dB(A)	Differenza rispetto allo Scenario 0 dB(A)	Limite assoluto di immissione – periodo notturno dB(A)	Rispetto dei limiti Ante/Post
RI PT	IV	46,8	57,3	10,5	55	Si/NO
RI PI	IV	51,1	61,8	10,7	55	Si/ NO
R2PT	IV	52,7	63,6	10,9	55	Si/ NO
R2P1	IV	55,7	66,6	10,9	55	No/NO
R3PT	IV	42,9	50,3	7,4	55	Si/Si
R6PT	IV	29,9	34,1	4,2	55	Si/Si
R6 PI	IV	31,2	36,0	4,8	55	Si/Si

- per ciò che attiene il PEC 1 occorre precisare che, ad oggi e per quanto a conoscenza di questo ufficio, nessun accorgimento è stato adottato al fine di limitare gli impatti acustici prodotti dal traffico indotto in periodo riferimento notturno. Tale lacuna dipende dal fatto che, nell'ambito del rilascio del Permesso di Costruire, richiesto all'interno di una procedura SUAP, nonostante le ripetute osservazioni formulate da questa Agenzia, il Proponente non avesse previsto il funzionamento in periodo notturno. Tale necessità è emersa durante l'istanza presentata dall'utilizzatore finale per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, richiesta risultata poi non necessaria in quanto non rientrante nella casistica normativa (cfr. nota Provincia di Novara prot. n. 12134 del 10-05-2022). Il caso relativo al Comparto 1 dimostra come un'analisi che non si pone nelle peggiori condizioni possibili lasci ampi margini di indeterminatezza nella valutazione ambientale e pertanto non possa ritenersi cautelativa ed esaustiva.

Alla luce degli aspetti critici sopra evidenziati non si condividono le conclusioni riportate all'interno del documento integrativo presentato.

Il Proponente afferma: *"in considerazione del livello pianificatorio dell'oggetto della presente procedura di VAS (Studio Generale riferito all'Ambito Nord delle Aree Produttive di Nuovo impianto di cui all'art. 3.5.5 delle NTA del vigente PRGC), e anche al fine di assicurare coerenza espositiva e metodologica, si ritiene improprio provvedere alla redazione di nuove revisioni degli elaborati già prodotti. Di contro, si propone di prevedere utilmente possibili affinamenti-rivalutazioni sia in termini di volumi di traffico che di emissioni in atmosfera e rumore, nell'ambito dell'attuazione dei singoli PEC (prima) e delle conseguenti fasi di approvazione edilizia (poi). Tali valutazioni potrebbero infatti disporre di elementi progettuali via via definitivi e, nel contempo, dare atto dei progressivi effetti cumulativi."*

Si osserva che "parcellizzando" le analisi per singolo comparto si perde di vista il contributo complessivo rispetto allo "Scenario 0", in quanto questo risulterà *"in progressione"* a seconda dei tempi di attuazione dei singoli PEC, inoltre non risulterebbe chiaro quale futuro utilizzatore dovrebbe farsi carico di eventuali opere di bonifica e se queste opere sarebbero sufficienti per l'intero comparto

in progetto. Da ultimo, così come dimostrato in occasione del complesso iter autorizzativo del Comparto 1, non vi è la certezza che eventuali superamenti di limiti di legge o forti incrementi acustici rispetto allo scenario “ante operam”, attuale “Scenario 0”, emergano all’interno dei procedimenti autorizzativi con il rischio che le future opere di bonifica siano a carico del gestore dell’infrastruttura (Comune e/o Provincia a seconda della tipologia di strada).

Alla luce delle criticità sopra rilevate, risulta sin d’ora necessario:

- valutare tutti i massimi possibili impatti complessivi apportati dal traffico indotto in periodo di riferimento notturno;
- prevedere le necessarie opere di bonifica (stesura di asfalto fonoassorbente, realizzazione di barriere, interventi di bonifica presso il recettore etc.);
- individuare il soggetto che dovrà farsene carico.

Consumo di suolo e compensazioni ecologiche

L’attuazione dell’Ambito NORD implica l’artificializzazione di un suolo agricolo ricadente nella Classe III di capacità d’uso dei suoli.

L’estensione dell’area non risulta essere stata esplicitata nel Rapporto Ambientale e relativi allegati o integrazioni, pertanto, si fa tuttora riferimento alla Tavola AU001-00, messa a disposizione dal Comune di San Pietro Mosezzo, dalla quale si rilevano le superfici territoriali di tutti i comparti attuativi:

SAN PIETRO MOSEZZO		
AMBITO NORD		
Comparto Attuativo 1		
Superficie Territoriale	392.747	m ²
Comparto Attuativo 2		
Superficie Territoriale	73.919	m ²
Comparto Attuativo 3		
Superficie Territoriale	199.145	m ²
Comparto Attuativo 4		
Superficie Territoriale	80.302	m ²
Comparto Attuativo 5		
Superficie Territoriale	133.754	m ²
TOTALE AMBITO NORD	879.867	m²

La trasformazione dell’Ambito NORD determina quindi, nella sua complessità, la perdita di quasi 88 ettari di suolo con le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici, impatto certo, irreversibile e con carattere cumulativo³.

³ Per determinare il carattere cumulativo degli impatti occorre considerarne le seguenti caratteristiche:
 a) sinergico se l’impatto complessivo di più azioni è superiore alla somma degli impatti delle singole azioni;
 b) additivo se l’impatto complessivo di più azioni è pari alla somma degli impatti delle singole azioni;
 c) antagonistico se l’impatto complessivo di più azioni è inferiore alla somma degli impatti delle singole azioni.
 Gli impatti cumulativi sono impatti positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a breve termine, derivanti da una gamma di attività in una determinata area o regione, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Gli impatti cumulativi includono una dimensione temporale, in

In risposta alla richiesta di approfondimenti formulata da questa Agenzia circa la quantificazione del consumo di suolo e la valutazione della perdita di servizi ecosistemici, in coerenza agli studi formulati in ambito istituzionale, il Proponente rimanda, senza alcun tipo di integrazione, ai contenuti del Sub-allegato C – “BILANCIO DEL VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE ED INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE”. Secondo quanto precisato, in considerazione del fatto che il Sub-allegato C considera una compensazione ecologica su 62839m² per il Comparto 1 e che il metodo STRAIN messo a punto da Regione Lombardia⁴, utilizzato per l'identificazione delle compensazioni ecologiche, comprende una stima del valore naturale delle aree coinvolte, ritiene esauriente la trattazione pregressa.

Si prende atto della precisazione addotta in merito alla superficie di compensazione individuata per il Comparto 1, tuttavia, gli esiti del calcolo prodotto non si ritengono pienamente condivisibili.

A fronte di un consumo di suolo di quasi 88ha il Sub-allegato C determina l'estensione della superficie da destinare alla realizzazione delle misure di compensazione ecologica attraverso l'applicazione del citato metodo STRAIN.

Lo studio del contesto ecologico – ambientale si esplicita sulla base:

- dell'analisi della cartografica delle Aree protette e Rete Natura 2000;
- dell'analisi delle cartografie degli ecosistemi e della biodiversità di ARPA Piemonte;
- dell'analisi delle banche dati naturalistiche di Regione Piemonte;
- della consultazione di atlanti faunistici.

Il modello di calcolo si propone di individuare l'area minima di compensazione (ABNmin) sostanzialmente attraverso l'applicazione di una formula in cui il numeratore rappresenta la perdita ecologica dell'area in trasformazione, espressa in ettari equivalenti di valore ecologico VECEq. ha, mentre il denominatore esprime la differenza tra il valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare (VNN) e il valore naturale iniziale dell'area usata per il recupero (VNI).

$$ABNmin = AD * VND * FRT * FC * D / (VNN - VNI)$$

Dove:

AD = superficie dell'unità ambientale danneggiata

VND = valore unitario naturale dell'unità ambientale danneggiata

FRT = fattore temporale di ripristino

FC = fattore di completezza

D = intensità (percentuale di danno)

VECEq. ha = ettari equivalenti di valore ecologico

VNN = valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare

VNI = valore naturale iniziale dell'area usata per il recupero

Al paragrafo 4.2.1 del Sub allegato C, il Proponente indica che “*In considerazione della tipologia di intervento in oggetto e del contesto circostante, la metodica da applicare è rappresentata dalla verifica di livello 1 (speditivo) per la quale si considerano le seguenti assunzioni:*

- *AD: stima per via parametrica, sulla base delle modalità costruttive generiche previste;*
- *VND: valore medio all'interno dell'intervallo tabellare VBD dell'Allegato 5 (in caso di nuove unità ambientali di progetto, riferimento motivato alle categorie tabellari più vicine);*
- *FRT: valore medio all'interno dell'intervallo tabellare;*
- *FC.B: = 1;*
- *FC.F: = 1;*

quanto essi dovrebbero calcolare l'impatto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili).

⁴ “STudio interdisciplinare sui RAPporti tra protezione della natura ed Infrastrutture” (STRAIN) - D.d.g. 7 maggio 2007 - n.4517 Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale


- FC.R: stima sulla base delle componenti posizionali del fattore di completezza;
- $D = 1$, ovvero assunzione del consumo completo del valore ecologico iniziale in assenza di indicazioni progettuali differenti”.

Il metodo, considerando la realizzazione di un'area a “bosco di altre latifoglie autoctono con VND 6-10 e FTR 2-3” restituisce una superficie da destinare alla compensazione ecologica complessiva pari a 143896.47m². Di seguito si riproduce la tabella con i dati riferiti ai singoli comparti (cfr. pag. 23 del Sub-allegato C).

	VEC _{ante-operam} (m ² equivalenti)	VEC _{post-operam} (m ² equivalenti)	VEC _{ante-operam} (m ² equivalenti) extra-comparto - risaia	VEC _{post-operam} (m ² equivalenti) extra-comparto - bosco	AD (m ²)
PEC 2	175.850,4	58.783,2	27.015,51	144.082,71	9.005,17
PEC 3	544.763,7	85.807,8	105.912,87	564.868,07	35.304,29
PEC 4	214.878	39.799,8	40.402,62	215.480,82	13.467,54
PEC 5	420.518,4	117.872,4	69.841,41	372.487,41	23.280,47
				Somma	81.057,47
PEC 1					62.839
				Somma	143.896,47

Valutati i contenuti del Sub-allegato C si osserva quanto segue.

Lo studio applica il metodo speditivo, tuttavia il manuale “*Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale*”⁵ di Regione Lombardia, da cui si ricava il metodo STRAIN, indica che l’approccio semplificato andrebbe applicato “*nei casi in cui non si abbiano contemporaneamente attese per elevate pressioni progettuali ed elevate vulnerabilità ambientali*”, situazione non riscontrabile in San Pietro Mosezzo proprio in relazione agli impatti significativi previsti e alla vulnerabilità del territorio caratterizzato da elevati livelli di consumo di suolo. Anche in questa sede si evidenzia, infatti, che il comune di San Pietro Mosezzo risulta essere tra i comuni che hanno registrato in Piemonte il maggior incremento di consumo di suolo nell’anno 2021 con 25 ettari consumati. Di seguito si riproducono i dati desunti dal portale dedicato al monitoraggio del consumo di suolo di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/cons_suolo_agportal/ e un estratto dei dati illustrati nel Report SNPA 32/2022⁶.



⁵ Malcevschi S., Lazzarini M., 2013 – Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale. Regione Lombardia, ERSAF.

⁶ Munafò, M. (a cura di), 2021. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21

Regione	Comune	Consumo di suolo 2020-2021 (ha)
Piemonte	Novara	34,58
	Trecale	28,30
	San Pietro Mosezzo	25,04

Si osserva, inoltre, che la scelta arbitraria di alcuni valori attribuiti ai singoli parametri non è sempre esplicita o condivisibile ovvero:

- per l'unità ambientale UA4 (*Fiumi e torrenti in condizioni naturali*) il calcolo considera un VND *valore unitario naturale dell'unità ambientale danneggiata* pari a 8 ovvero il valore minimo nell'intervallo di riferimento, attribuito in considerazione del fatto che l'unità ambientale è rappresentata da canali irrigui. L'operazione non corrisponde pienamente al metodo speditivo prescelto che prevede l'assunzione di VND medi, inoltre, il giudizio non pare discendere da una adeguata caratterizzazione degli elementi irrigui che, soprattutto nell'agroecosistema risicolo, potrebbero anche presentare un elevato valore ecologico;
- all'unità ambientale UA5 (*prati permanenti con filari arborei*), corrispondenti alle aree a verde di progetto, sono stati attribuiti i valori massimi dell'intervallo di riferimento (VND pari a 6) in considerazione della volontà da parte della committenza di inserire un numero consistente di elementi di varia specie. Anche in questo caso si evidenzia che l'UA5 corrisponde al verde piantumato nelle aiuole che si ricaveranno all'interno del polo produttivo, composto a scopo ornamentale da poche specie e gestito con manutenzioni frequenti, non assimilabile come valore ecologico a prati polifiti stabili permanenti;
- si esprimono perplessità circa l'indicatore proposto FTR ovvero si ritiene non sia adeguatamente giustificata la scelta di associare all'intervento di rimboschimento un "*fattore temporale di ripristino pari a 2 corrispondente ad un tempo di sviluppo ideale intermedio (30-100 anni)*" dal momento che non risulta chiaro il criterio applicato per la definizione delle diverse "classi".

Risulta evidente come una più dettagliata valutazione avrebbe potuto orientare diversamente la scelta di alcuni parametri introdotti nella formula del metodo STRAIN, restituendo una maggiore superficie destinata a compensazione ecologica.

Si osserva altresì che il Proponente trascura gli effetti indiretti nell'intorno dell'area d'intervento. Gli studi di SNPA elaborano stime indicative *dell'impatto potenziale del consumo di suolo, considerando un criterio di influenza in base alla distanza, individuando le superfici potenzialmente interessate come aree con buffer (cioè una fascia all'interno di una certa distanza) di 60, 100 e 200 metri dalla superficie coperta artificialmente* (cfr. Report SNPA 32/2022, pag.269⁷).

In generale il metodo prescelto dal Proponente per la stima dei fabbisogni in termini di superficie da compensare non sembra allinearsi o comunque risultare coerente al documento della Commissione Europea "Future Brief: No net land take by 2050?" (aprile 2016), che cita: "*l'azzeramento del consumo di suolo netto significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a offrire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali*". In questo contesto il termine impermeabilizzazione è da intendersi come artificializzazione⁸.

⁷ Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22 -ISBN 978-88-448-1124-2 © Report SNPA, 32/22 Luglio 2022

⁸ Land take can be defined generally as the loss of undeveloped land to human-developed land. It can also be defined as the loss of agricultural, forest and other semi-natural and natural land to urban and other artificial land development. This includes areas sealed by construction and urban infrastructure as well as urban green areas and sport and leisure facilities (EEA, 2006) - Commissione Europea (2016), Future Brief: No net land take by 2050? April 2016.

Preso atto della considerazione formulata dal Proponente in merito all'adeguatezza del metodo già utilizzato nella fase di Verifica di VIA dell'Ambito Sud, si sottolinea che quanto sopra osservato risulta coerente con i contenuti del contributo tecnico-scientifico formulato a supporto dei lavori dell'Organo Tecnico Regionale nell'ambito della citata procedura, per altro attivata in assenza di una procedura di VAS sulla medesima area.

Sarebbe opportuno verificare l'applicabilità di un metodo, estrapolato dal manuale per la progettazione e la costruzione della Rete Ecologica in Regione Lombardia, decontestualizzato dal quadro conoscitivo e progettuale di riferimento, anche, ma non solo, attraverso una puntuale giustificazione dei parametri prescelti.

In relazione alle indicazioni fornite da Arpa in merito alla necessità di analisi di dettaglio sito specifiche il documento integrativo "ADDENDUM" non fornisce ulteriori approfondimenti, ritenendo adeguate le analisi condotte e sottolineando che *"le tempistiche della procedura di VAS – ma anche la tipologia di intervento stesso – non consentono né prevedono studi specialistici approfonditi sulla componente agronomica, ecologica e faunistica"*. Il Proponente si rende comunque disponibile ad effettuare ulteriori studi in fase attuativa e anche, se necessario, a monetizzare gli interventi (cfr. pagg.20÷22).

Si prende atto delle considerazioni espresse nella documentazione integrativa, tuttavia, si ritiene che le motivazioni addotte per il mancato approfondimento su componenti biotiche e biodiversità e la conseguente definizione di adeguate misure di compensazione ecologica non siano condivisibili e congruenti ai disposti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

L'Allegato VI, punti f) e g), di cui alla parte seconda del citato decreto, prevede espressamente che il Rapporto Ambientale individui:

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) "misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma".

La Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti che regolamentano l'uso del suolo risulta essere la procedura prioritariamente deputata alla valutazione degli impatti correlati al consumo di suolo indotto dalle trasformazioni urbanistiche e all'individuazione di opportune compensazioni ecologiche, valutazioni che presuppongono necessariamente gli approfondimenti richiesti nel precedente contributo Arpa. Nel caso specifico, poi, l'oggetto dell'analisi ambientale è una pianificazione di tipo esecutivo che, considerato lo stato di avanzamento del Comparto 1, dispone di elementi di estremo dettaglio. A margine si segnala che anche le linee guida lombarde per la costruzione della rete ecologica, da cui si estrapola il metodo STRAIN, prevedono specifici approfondimenti proprio in ambito VAS (cfr. pag. 94 del manuale *"Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale"*).

Circa l'inadeguatezza delle tempistiche segnalata dal Proponente si vuole ricordare come i primi riscontri di questa Agenzia in merito all'Ambito Nord risalgano al 2010 e, per lo specifico PEC1, al 2019 (rif. prot. Arpa n.88855 del 11/10/2019). Da allora è stato puntualmente fornito supporto al Comune di San Pietro Mosezzo per tutte le richieste relative all'Ambito Nord, sia segnalando eventuali necessità di verifiche procedurali sia formulando richieste di maggiori approfondimenti analitici, nel pieno rispetto delle scadenze procedurali, garantendo al Proponente il tempo necessario per lo svolgimento delle attività pianificatorie e progettuali.

Tenuto conto di quanto sopra espresso si ritiene che la compensazione ecologica per il consumo di suolo indotto dall'attuazione dell'intero Ambito Nord non sia stata definita e valutata in termini di adeguatezza ed efficacia nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica. In assenza di tale

valutazione non è possibile comprovare la sostenibilità delle previsioni relative all'Ambito Nord delle Aree Produttive di nuovo impianto.

5. Conclusioni

Valutato il Rapporto Ambientale, completo di allegati e integrato con il documento RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PERVENUTE IN MERITO AL RAPPORTO AMBIENTALE ("ADDENDUM") – 07/09/2022, questa Agenzia ha evidenziato le lacune e le criticità che permangono nell'analisi ambientale predisposta dal Proponente.

Si rimane a disposizione dell'Autorità Competente per eventuali future valutazioni.



PROVINCIA DI NOVARA

Spett. COMUNE DI SAN PIETRO
MOSEZZO
via Marinone, 13,
28060 SAN PIETRO MOSEZZO
segreteria.sanpietromosezzo@pcert.it

e P.C. SETTORE URBANISTICA DELLA
PROVINCIA DI NOVARA
Via Greppi, 7
28100 NOVARA
urbanistica@provincia.novara.it

OGGETTO: Indizione della prima seduta della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter, comma 1 della Legge n. 241/90 smi, – Fase di valutazione del Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 c. 5bis - artt. 14-15 del D.Lgs. 152/2006 e smi e valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e smi – Studio generale aree produttive di nuovo impianto - ambito nord ex art. 3.5.5 comma 10 delle NTA del PRGC.

Proponente: Soc. "Techbau SpA" – PROT. 3527 DEL 26.05.2022.

Espressione parere.

In riscontro alla nota della S.V. prot. 3639 in data 31/05/2022, acquisita al protocollo di questa Provincia con n.14246 in data 31/05/2022;

Viste le relazioni tecniche e gli studi presentati dal proponente;

Visti gli elaborati allegati all'Istanza dal Proponente,

PREMESSO CHE:

1. Il tratto di strada interessato dall'intervento proposto della Strada Provinciale n.11/b "di Biandrate", ricade all'interno della perimetrazione del centro abitato del Comune di San Pietro Mosezzo;
2. In ambito urbano, la Strada Provinciale n.11/b "di Biandrate" è classificata come "Strada di categoria E – Strada Urbana di quartiere" e in ambito extraurbano "Strada di categoria C – strada extraurbana secondaria";



3. Nell'area industriale di nuovo impianto del centro abitato del Comune di San Pietro Mosezzo, è stata già prescritta la realizzazione della rotonda tra Via Dante Alighieri e la SP11/b, quale unica soluzione inderogabile ed imprescindibile da attuare prima dell'esercizio di quest'area, come si evince dal parere protocollato al n. 10145 del 8/04/2021;

per quanto di competenza, questo Servizio Tecnico Viabilità esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione del nuovo impianto logistico, su proposta di Techbau S.p.A., presso l'area produttiva di nuovo impianto dell'ambito nord ex art. 3.5.5 comma 10 delle NTA del PRGC del comune di San Pietro Mosezzo,

secondo le seguenti **prescrizioni e condizioni**:

1. Tutti gli interventi dovranno essere conformi a quanto disciplinato dalle seguenti normative:
 - D.Lgs n.285/92 (Codice della Strada)
 - D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento d'esecuzione del codice della strada)
 - D.M. 05/11/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
 - D.M. 19/04/2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali);
2. La rotatoria che verrà realizzata all'intersezione tra la SP11/b "di Biandrate" e Via Dante Alighieri, dovrà rispettare le caratteristiche previste dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" Decreto Ministeriale prot. 6792 del 5 novembre 2001 per le strade di classe E;
3. Considerando che il comune di San Pietro Mosezzo è dotato di due centri abitati, rispettivamente, uno in corrispondenza della zona a carattere residenziale e l'altro della zona a carattere industriale; dato che l'intervento proposto interessa e altera la circolazione stradale della SP11/b sia nel tratto che passa all'interno dell'area produttiva di nuovo impianto che, indirettamente, nel tratto all'interno dell'area residenziale del Comune, per una maggiore tutela della sicurezza degli utenti e considerando che i due centri abitati distano tra loro circa 600m, si consiglia di unificarli ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comma 4. Inoltre si sottolinea che, a completamento, dovranno essere realizzate le opportune opere di urbanizzazione (ad es. marciapiedi da ambo i lati della strada, illuminazione urbana, realizzazione



- pista ciclabile, ecc...) lungo tutto il tratto urbano della SP11/b;
4. Dato che la segnaletica stradale (in particolare quella orizzontale) dell'attuale tratto urbano di "categoria E" della SP11/b "Via Roma" non è a norma, si suggerisce di adeguarla, ai fini della messa in sicurezza degli utenti (adeguamento delle strisce pedonali, ecc...);
 5. Dato che la sezione stradale della SP11/b "via Roma" risulta non a norma rispetto a quanto previsto per le strade di "categoria E" nel tratto urbano, ai fini della messa in sicurezza degli utenti, si suggerisce di adeguarla alle norme vigenti, in particolar modo, risultando più ampia di quanto previsto dalla norma, da un adeguato restringimento, sarebbe possibile anche la realizzazione dei marciapiedi e/o pista ciclabile;
 6. Lungo il tratto urbano della SP11/b, si suggerisce al proponente di dover realizzare una pista ciclabile e pedonale che costeggi la strada nell'ambito di tutto il centro abitato, che garantisca gli aspetti di visibilità, riconoscibilità e accessibilità e che sia realizzata con opportuna pavimentazione, prevedendo un futuro collegamento con quella già prevista dal pianto del traffico presentato, lungo via Dante Alighieri;
 7. Il proponente dovrà presentare alla Provincia di Novara il progetto definitivo ed esecutivo per l'ottenimento del parere tecnico per l'approvazione dell'opera;
 8. Così come previsto dal piano del traffico presentato, in cui si evince che l'area nord dell'area produttiva sarà servita principalmente dalla "SS299" e dello svincolo autostradale dell'A4, si chiede di verificare l'effettiva rispondenza della realtà alla previsione effettuata, in modo tale da garantire che lo smaltimento principale del traffico pesante non avvenga tramite la "SP11" e l'uscita "A4-Biandrate".

Si coglie l'occasione per sottolineare che a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.22 in data 20/01/2020, "Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte", la Strada Provinciale n.299 della "Valsesia" è divenuta Strada Statale n.299 di Alagna e che la consegna definitiva ad ANAS SPA da parte della Provincia di Novara è avvenuta in data 10/05/2021.

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.

Ing. Massimo Rivetti

(firmato digitalmente)



COMMITTENTE



TITOLO

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

**“AMBITO NORD” DELLE AREE PRODUTTIVE DI NUOVO
IMPIANTO, DI CUI ALL’ART. 3.5.5 DELLE NTA DEL PRG
COMUNALE**

Regione Piemonte Provincia di Novara Comune di San Pietro Mosezzo

PROGETTISTA



EQUIPE-CONTRIBUTI SPECIALISTICI



ELABORATO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ex art. 13 del D.Lgs. 152/06 e smi

**INTEGRAZIONI ALL’ADDENDUM AL RAPPORTO AMBIENTALE
PER ESPRESSIONE PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA’
AMBIENTALE**

(in riscontro a quanto richiesto dall’Organo Tecnico Comunale con nota prot. n. 6923 del 21.10.2022 e dal Comune di San Pietro Mosezzo con nota prot. n. 6937 del 21.10.2022)

TAVOLA	SCALA	COMMESSA	SETTORE-TIPOLOGIA	N. AGGIORNAMENTO
-	-	P210357	PIAN-R	n. 00 data 28.10.2022
AGGIORNAMENTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO/APPROVATO	
00	28.10.2022	L.S.	R.B.	

Studio Associato Professione Ambiente di Bellini Dott. Leonardo e Bellini Ing. Roberto
Via S.A. Morcelli 2 – 25123 -Tel. +39 030 3533699 - Fax +39 030 3649731
info@team-pa.it / www.team-pa.it

A termine delle vigenti leggi sui diritti di autore, questo elaborato non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza autorizzazione dello Studio Associato Professione Ambiente

TEAM PA

STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE

Managing partners

Ing. Roberto Bellini *Ingegnere Civile Ambientale* Brescia

Dott. Leonardo Bellini *Dottore Agronomo* Brescia

Advisors

Dott. Luca Speziani *Pianif. Urbanista di Politiche Territoriali* Brescia

Dott.ssa Sara Ambrogio *Dottore Scienze Ambientali* Brescia

INDICE

1. Premesse	4
2. Descrizione e adeguata motivazione delle scelte relative ai valori attribuiti all'interno del metodo STRAIN proposto per il calcolo delle compensazioni ecologiche.....	5
3. Specifiche alla relazione specialistica in materia di impatto acustico	7

1. PREMESSE

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi integrativi richiesti all'Addendum al Rapporto Ambientale (*cf.* nota dell'Organo Tecnico comunale prot. n. 6923 del 21.10.2022 e nota del Responsabile del Servizio F.F. Settore Urbanistica e pianificazione urbanistica del Comune di San Pietro Mosezzo prot. n. 6937 del 21.10.2022), al fine dell'espressione, da parte dell'Organo Tecnico del Comune di San Pietro Mosezzo, della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e smi nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Fase di consultazione ai sensi dell'art. 13 e succ. del D.Lgs. 152/2006 e smi – Ambito Nord – Aree produttive di nuovo impianto. Proponente: Soc. “Techbau spa” – Pratica SUED PROT. 640 DEL 28.01. 2022.

Nello specifico le richieste formulate riguardano:

- ***descrizione e adeguata motivazione delle scelte relative ai valori attribuiti all'interno del metodo STRAIN proposto per il calcolo delle compensazioni ecologiche con particolare riguardo a:***
 1. *per l'unità ambientale UA4 (Fiumi e torrenti in condizioni naturali) il calcolo considera un VND valore unitario naturale dell'unità ambientale danneggiata pari a 8 ovvero il valore minimo nell'intervallo di riferimento, attribuito in considerazione del fatto che l'unità ambientale è rappresentata da canali irrigui. L'operazione non corrisponde pienamente al metodo speditivo prescelto che prevede l'assunzione di VND medi, inoltre, il giudizio non pare discendere da una adeguata caratterizzazione degli elementi irrigui che, soprattutto nell'agroecosistema risicolo, potrebbero anche presentare un elevato valore ecologico;*
 2. *all'unità ambientale UA5 (prati permanenti con filari arborei), corrispondenti alle aree a verde di progetto, sono stati attribuiti i valori massimi dell'intervallo di riferimento (VND pari a 6) in considerazione della volontà da parte della committenza di inserire un numero consistente di elementi di varia specie. Anche in questo caso si evidenzia che l'UA5 corrisponde al verde piantumato nelle aiuole che si ricaveranno all'interno del polo produttivo, composto a scopo ornamentale da poche specie e gestito con manutenzioni frequenti, non assimilabile come valore ecologico a prati polifiti stabili permanenti;*
 3. *scelta dell'indicatore proposto FTR con particolare riferimento alla scelta di associare all'intervento di rimboschimento un “fattore temporale di ripristino pari a 2 corrispondente ad un tempo di sviluppo ideale intermedio (30- 100 anni)” dal momento che non risulta chiaro il criterio applicato per la definizione delle diverse “classi”.*
- ***Specifiche alla relazione specialistica in materia di impatto acustico relativamente a:***
 1. *Considerazioni cumulative con il comparto SUD per valutare tutti i massimi possibili impatti complessivi apportati dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno;*
 2. *calcolo del contributo complessivo dei singoli comparti Ambito Nord;*
 3. *sintesi delle misure di mitigazione proposte per rendere compatibili gli impatti sull'ambiente acustico, con particolare riferimento al periodo notturno con indicazione del soggetto attuatore delle stesse.*

2. DESCRIZIONE E ADEGUATA MOTIVAZIONE DELLE SCELTE RELATIVE AI VALORI ATTRIBUITI ALL'INTERNO DEL METODO STRAIN PROPOSTO PER IL CALCOLO DELLE COMPENSAZIONI ECOLOGICHE

Punto 1

In merito all'attribuzione dei parametri per il calcolo del bilancio ecologico (Sub-Allegato C al Rapporto Ambientale) relativi all'UA4 si precisa quanto segue:

- l'applicazione del metodo STRAIN è stata condotta partendo dal processo metodologico associato ad Ambiti di trasformazione dei Piani, a pianificazioni attuative, studi di fattibilità, progetti preliminari, spingendo comunque l'analisi, ove possibile, all'assunzione di parametri e valutazioni più dettagliati/sito specifici;
- in considerazione di ciò, e a seguito anche di sopralluoghi condotti in sito (anche da figure professionali specializzate quali Dott.sa Forestale, Tecnico Faunista, Dott.sa in Scienze Ambientale) è stato attribuito un valore VND pari a 8, rappresentativo di condizioni ordinarie;
- in ogni caso, si evidenzia che le superfici equivalenti così stimate per l'UA4 rappresentano, all'interno del calcolo del bilancio ecologico finale, un'invariante in quanto tale unità non viene modificata dall'attuazione dell'intervento. Pertanto, come si evince anche dalle tabelle contenute nel Sub-Allegato C e di seguito riportate, le superfici sono le medesime sia nella situazione ante che post-operam non incidendo quindi sul bilancio ecologico (UA4 ante-operam corrisponde a UA7 post-operam).

Tabella del calcolo del valore ecologico ante-operam (Sub-Allegato C al RA)

Unità Ambientale	Corine biotops	Tipologie ambientali	VND	FTR	AD	VEC _{ante-operam} (m ² equivalenti)
UA1	86.3	Zone produttive e insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati	0	1	21.274,3	0,0
UA2	86.43	Reti stradali, ferroviarie, aree portuali, aeroporti, eliporti e spazi accessori	0	1	21.571,8	0,0
UA3	82.41/8 2.3	Risaie/coltivazioni estensive semplici	3	1	431.741,1	1.295.223,3
UA4	24.1	Fiumi e torrenti in condizioni naturali	8	3	2.532,8	60.787,2
TOTALE					487.150	1.356.010,5


Tabella del calcolo del valore ecologico post-operam (Sub-Allegato C al RA)

Unità Ambientale	Corine biotops	Tipologie ambientali	VND	FTR	AD	VEC _{post-operam} (m ² equivalenti)
UA1	86.3	Zone produttive e insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati	0	1	21.274,3	0,0
UA2	86.3	Zone produttive e insediamenti di	0	1	132.483,4	0,0

		grandi impianti di servizi pubblici e privati				
UA3	---	---	0	1	129.011,2	0,0
UA4	86.43	Reti stradali, ferroviarie, aree portuali, aeroporti, eliporti e spazi accessori	0	1	130.000,5	0,0
UA5	81.1	Prati permanenti associati a filari arborei	6	1	40.246	241.476
UA6	86.43	Reti stradali, ferroviarie, aree portuali, aeroporti, eliporti e spazi accessori	0	1	31.571,8	0,0
UA7	24.1	Fiumi e torrenti in condizioni naturali	8	3	2.532,8	60.787,2
TOTALE					487.120	302.263,2

Punto 2

Si evidenzia che le superfici facenti parte dell'UA5 non sono aiuole, bensì superfici verdi piantumate a tutti gli effetti. Le superfici cosiddette "aiuole" sono state considerate come area edificata/urbanizzata a cui è stato attribuito un valore VND pari a 0 e rientrano quindi all'interno del computo dell'UA3 e UA4 come evidenziato dalle schematizzazioni di seguito riportate.



E' possibile che la schematizzazione possa trarre in inganno, in quanto le aree facenti parte dell'UA5 risultano minime e dalle sembianze di aree a corredo dell'intervento (aiuole). Ciò però è da attribuirsi all'approccio metodologico adottato che ha considerato, in termini estremamente cautelativi, le aree verdi piantumate facenti parte delle aree a standard alla stregua di urbanizzazioni.

Sottratte quindi tali aree dal calcolo, le rimanenti porzioni delle stesse hanno schematicamente una forma residuale ma nella realtà saranno a tutti gli effetti aree verdi permeabili piantumate con essenze arboree-arbustive.

Si ribadisce infatti che, come riportato nel Sub-Allegato C al RA, *“come indicato dalla committenza, si è volutamente optato per associare a valori VND pari a 0 (ossia paragonabili a edificazioni) tutte le aree a standard (UA3) relative al progetto (Superficie a verde di rispetto ambientale, Superficie a Standard - area verde ecc.). Tale assunzione è da considerarsi a tutti gli effetti cautelativa sia in termini puramente ambientali (la porzione dedicata a verde di rispetto ambientale sarà piantumata con elementi arborei ed arbustivi e comprenderà la presenza di bacini di laminazione conformandosi a tutti gli effetti come nuova area avente valore ecologico tutt’altro che nullo) che metodici (in applicazione del metodo STRAIN a tali aree andrebbero associati valori VND rappresentativi delle reali destinazioni e non di parametri urbanistici, come per altro applicato nello scenario stato di fatto in cui, a fronte di una destinazione urbanistica consolidata dal PRGC è stata per contro valorizzata/considerata la destinazione d’uso effettiva dei suoli a risaia)”*.

Punto 3

Si evidenzia che nel calcolo del bilancio ecologico degli interventi extra-comparto finalizzati al pareggio del bilancio stesso, è stato attribuito per l’*“UA ipotetica da destinare a compensazione”* un valore FTR pari a 2 in quanto valore minimo previsto per biotipos 41.G bosco di altre litifoglie autoctono. Considerando inoltre che l’oggetto della procedura ambientale è un ambito di trasformazione di PRG, il carattere preliminare della stima delle opere di compensazione (la committenza ha manifestando sin da ora la massima disponibilità a recepire le determinazioni che il Comune vorrà assumere in merito alla localizzazione/individuazione sito specifica delle aree/opere di compensazione), la metodica cautelativa applicata al calcolo del bilancio ecologico nonché gli importanti interventi ambientali proposti all’interno nell’ambito (es. piantumazioni pronto effetto) non si è ritenuto di modificare il suddetto valore FTR.

3. SPECIFICHE ALLA RELAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

Punto 1

Nel documento *“Riscontro alle richieste di integrazione pervenute in merito al Rapporto Ambientale (“Addendum”)*”, su incarico del soggetto proponente, è stato predisposto un approfondimento sul possibile, pur se remoto, esercizio dell’attività in periodo notturno. Le valutazioni sono state condotte considerando anche i possibili impatti cumulativi associabili all’attivazione di tutte le trasformazioni previste dallo strumento urbanistico comunale. Infatti, nel suddetto documento si riporta:

“Valutazione previsionale di impatto acustico

Il presente approfondimento intende fornire con idoneo grado di dettaglio gli elementi di valutazione degli aspetti ambientali riconducibili alla rumorosità derivante dall’attuazione degli interventi previsti dal progetto. In coerenza con quanto approfondito all’interno del Rapporto Ambientale, i potenziali impatti sono valutati applicando la seguente procedura:

- *calcolo dei possibili incrementi di rumorosità riconducibili all’attuazione dell’intervento in oggetto attraverso l’elaborazione di due differenti scenari di simulazione relativi a:*

- Scenario 0 relativo alla situazione di fatto/ ante-operam in periodo notturno;
- Scenario 1 post-operam con attuazione di tutti i PEC caratterizzanti l'Ambito Nord nonché l'attuazione dell'Ambito Sud del PRGC vigente (traffico scenario 0 comprensivo della presenza del recente centro di distribuzione Amazon in Comune di Agognate + Ambito Nord + Ambito Sud) in periodo notturno;
- confronti tra gli scenari e valutazione dell'impatto sull'ambiente prodotto dall'attuazione dell'intervento;
- individuazione e calcolo degli incrementi di rumorosità nei confronti di potenziali ricettori più esposti e verifica dei limiti di legge.

Si evidenzia che l'elaborazione di uno scenario post-operam che prenda in considerazione l'attuazione complessiva delle previsioni del PRGC (Ambito Nord e Ambito Sud) è finalizzata alla valutazione dei possibili effetti/impatti cumulativi nei confronti della componente ambientale esaminata”.

Si rimanda pertanto ai risultati contenuti nella sopra citata documentazione di riscontro ai fini della valutazione dei possibili impatti complessivi apportati dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno.

Punto 2

Sempre nel documento “Riscontro alle richieste di integrazione pervenute in merito al Rapporto Ambientale (“Addendum”)”, oltre all’analisi della situazione post-operam complessiva (sorgenti traffico nello scenario 0 comprensivo della presenza del recente centro di distribuzione Amazon in Comune di Agognate + Ambito Nord + Ambito Sud), sono state condotte anche valutazioni sui singoli Piani Esecutivi Convenzionati (“PEC”) facenti parte dell’Ambito Nord. Sono stati calcolati i valori di propagazione sonora associati al traffico veicolare con riferimento allo Scenario 0 e allo Scenario 1 relativi ai singoli interventi per i quali, in funzione della tipologia di attività, è ipotizzabile (seppur in termini cautelativi) una circolazione in periodo notturno. Nello specifico, sono stati analizzati i volumi di traffico associati al PEC 1, PEC 3 e PEC 5. Per il PEC 2 e PEC4, in funzione della tipologia di attività, non si prevede una circolazione in periodo notturno.

Si rimanda pertanto ai risultati contenuti nella sopra citata documentazione di riscontro ai fini della valutazione del contributo, in termini di rumore da traffico in periodo notturno, dei singoli comparti facenti parte dell’Ambito Nord.

Punto 3

In riscontro a quanto richiesto relativamente alle mitigazioni acustiche, si dà atto che a seguito di confronti con l’Amministrazione Comunale, il proponente si farà carico, in fase attuativa/realizzativa del PEC 3 (Primo intervento che verrà realizzato), degli interventi mitigativi su via Dante Alighieri mediante posa di idoneo manto/asfalto fonoassorbente.

Si ribadisce inoltre che nell’ambito delle successive fasi progettuali/autorizzative dei singoli PEC (compreso il PEC 3) verranno predisposte specifiche Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”, all’interno delle quali potrà essere anche valutato (es. attraverso rilievi fonometrici per la caratterizzazione ante-operam dei PEC successivi al PEC 3) il funzionamento del suddetto intervento di mitigazione acustica e/o l’eventuale necessità di ulteriori interventi a protezione dei ricettori più esposti.

